

Assemblea Regionale Siciliana

331-354

CCCXXI. SEDUTA

MERCOLEDI 25 OTTOBRE 1950

Presidenza del Presidente CIPOLLA

INDICE

Pag.

Disegno di legge: « Riforma agraria in Sicilia »
(401) (Seguito della discussione):

PRESIDENTE 5298, 5299, 5300, 5303, 5305, 5308, 5316
5321, 5326, 5327, 5328, 5329, 5330

MILAZZO, Assessore all'agricoltura ed alle
foreste 5298, 5299, 5308, 5314

NAPOLI 5298, 5299

CASTORINA, relatore di maggioranza 5299, 5301

LA LOGGIA, Assessore alle finanze 5299, 5300

COLAJANNI POMPEO 5303, 5329, 5330

MONTALBANO, relatore di minoranza 5303, 5307, 5308
5331

CRISTALDI, relatore di minoranza 5303, 5308, 5320
5331, 5335

FRANCHINA 5307, 5322

BIANCO 5307, 5315

PANTALEONE 5308

NICASTRO 5308, 5335

ALESSI 5312

MONASTERO 5313

AUSIELLO 5316, 5328

CUFFARO 5318, 5328

CORTESE 5319

CALTABIANO 5326

STARRABBA DI GIARDINELLI 5327, 5328

TAORMINA 5328, 5329

GENTILE 5328

RESTIVO, Presidente della Regione 5331

POTENZA 5231

GUGINO 5332

(Votazione nominale) 5316

(Risultato della votazione) 5316

Disegno di legge (Annunzio di presentazione) 5298

Interrogazioni:

(Annunzio) 5297

(Annunzio di risposte scritte) 5298

(Rinvio di svolgimento) 5298

Proposta di legge (Annunzio di presentazione) 5298

ALLEGATO.

Risposte scritte ad interrogazioni:

Risposta dell'Assessore alla pubblica istruzione
all'interrogazione n. 1102 dell'onorevole Bosco 5336

Risposta del Presidente della Regione alla inter-
rogazione n. 1117 degli onorevoli Castiglione,
Cusumano Geloso e Ajello 5337

La seduta è aperta alle ore 16,30.

BENEVENTANO, segretario, dà lettura del
processo verbale della seduta precedente, che
è approvato.

Annunzio di interrogazione.

PRESIDENTE. Prego il deputato segretario
di dare lettura della interrogazione pervenu-
ta alla Presidenza.

BENEVENTANO, segretario:

« Al Presidente della Regione, all'Assessore
all'igiene ed alla sanità ed all'Assessore ai
lavori pubblici, per conoscere quali misure
urgenti pensano di adottare, onde, perlome-
no, migliorare le condizioni del quartiere An-
teria di Gangi. Gli infelici abitanti di detto
quartiere sono costretti ad una vita intolle-
rabile anche per le bestie ed il mancato in-
tervento della Regione è sintomatico di una
allarmante carenza di sensibilità politica e
sociale. » (1164) (L'interrogante chiede lo
svolgimento con estrema urgenza)

TAORMINA.

PRESIDENTE. L'interrogazione testè annunciata sarà iscritta all'ordine del giorno, per essere svolta al suo turno.

Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni.

PRESIDENTE. Comunico che sono pervenute, da parte del Governo, le risposte scritte ad interrogazioni degli onorevoli Bosco e Castiglione e che esse saranno pubblicate in allegato al resoconto della seduta odierna.

Annunzio di presentazione di disegno di legge di iniziativa governativa.

PRESIDENTE. Comunico che è stato presentato dal Governo il seguente disegno di legge, che è stato trasmesso alla Commissione legislativa per la finanza ed il patrimonio (2°): « Acquisto della casa natale di Luigi Pirandello, in Agrigento » (517).

Annunzio di presentazione di proposta di legge di iniziativa parlamentare.

PRESIDENTE. Comunico che gli onorevoli Marotta, Napoli, Caligian e Alessi hanno presentato la seguente proposta di legge, che è stata trasmessa alla Commissione legislativa per la pubblica istruzione (6°): « Istituzione della Scuola regionale artistico-industriale per la ceramica di S. Stefano di Camastra » (518).

Rinvio dello svolgimento di interrogazioni.

PRESIDENTE. Lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno è rinviato, per assenza degli assessori interessati.

Seguito della discussione del disegno di legge: « Riforma agraria in Sicilia » (401).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Riforma agraria in Sicilia ».

MILAZZO, *Assessore all'agricoltura ed alle foreste*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MILAZZO, *Assessore all'agricoltura ed alle foreste*. Prima di passare all'esame del titolo

terzo, propongo di discutere il comma aggiuntivo dell'articolo 2, proposto dagli onorevoli Napoli, Castrogiovanni ed altri, di cui, come l'Assemblea ricorderà, è stato rinviato lo esame.

PRESIDENTE. Se non si fanno osservazioni, la proposta è accolta.

Come l'Assemblea ricorderà, nella seduta del 12 ottobre si è rinviato l'esame di questo emendamento degli onorevoli Napoli ed altri, aggiuntivo di un comma all'articolo 2, nonchè, conseguentemente, la votazione sull'articolo stesso nel suo complesso.

Do lettura dell'emendamento:

aggiungere, in fine all'articolo 2, il seguente altro comma:

« Deve essere funzione preminente dello Ente per la riforma agraria in Sicilia quella di valorizzare le premesse per la formazione di cooperative tra lavoratori e di cooperative tra i sorteggiati di cui al successivo articolo 32 bis, in modo che sia sempre più diffusa nella Regione la conduzione associata cooperativistica. »

Ha facoltà di parlare l'onorevole Napoli, per darne ragione.

NAPOLI. Non credo che sia necessario, avendolo io già illustrato nella seduta del 12 ottobre.

PRESIDENTE. Il Governo esprima il suo parere.

MILAZZO, *Assessore all'agricoltura ed alle foreste*. Il Governo si dichiara favorevole, in quanto anch'esso ritiene, così come è detto nel comma. « funzione preminente dell'Ente per la riforma agraria in Sicilia » quella di valorizzare le premesse per la formazione di cooperative tra lavoratori e di cooperative tra i sorteggiati. Propone, però, che, invece di dire « conduzione associata cooperativistica », si dica semplicemente « conduzione cooperativistica ».

NAPOLI. Non è associazione a delinquere; è associazione di lavoro!

MILAZZO, *Assessore all'agricoltura ed alle foreste*. Questa è la richiesta del Governo.

LA LOGGIA, *Assessore alle finanze*. Vincolo associativo cooperativo, in questo caso.

NAPOLI. Accetto la modifica proposta dal Governo. Resta inteso che la soppressione vale per la parola « associata », che si ritiene pleonastica.

MILAZZO, *Assessore all'agricoltura ed alle foreste*. Vorrei ancora osservare che nel comma si fa riferimento ad un articolo 32 bis, che ancora non è stato approvato e che non sappiamo quale numero prenderà.

NAPOLI. In sede di coordinamento sarà precisato il numero corrispondente.

PRESIDENTE. La Commissione esprima il suo parere.

CASTORINA, *relatore di maggioranza*. La Commissione concorda con il Governo circa la soppressione della parola « associata ».

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'emendamento Napoli ed altri, aggiuntivo di un ultimo comma all'articolo 2, con la modificazione suggerita dal Governo ed accettata dai proponenti.

(E' approvato)

Si deve ora votare nel suo complesso l'articolo 2, nel testo risultante dai comma approvati nella seduta del 12 ottobre, nonché dal comma aggiuntivo testè approvato. Ne do lettura:

Art. 2.

Organi della riforma.

« All'attuazione della riforma agraria sovraintende l'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste presso il quale è istituito un Ufficio regionale per la riforma avente il compito di indirizzare, vigilare e coordinare l'attività degli enti ed organi preposti all'esecuzione della presente legge, anche a mezzo dell'Ispettorato agrario compartimentale, che assume la denominazione di Ispettorato agrario regionale.

Nei casi espressamente previsti, l'Assessorato si avvale dell'Ente di colonizzazione del latifondo siciliano, che assume la denominazione di Ente per la riforma agraria in Sicilia, e dei consorzi di bonifica.

Al riordinamento dell'Ente per la riforma agraria in Sicilia e dei consorzi di bonifica sarà provveduto con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore della

agricoltura e delle foreste, di concerto con quello delle finanze, previa deliberazione della Giunta.

Deve essere funzione preminente dell'Ente per la riforma agraria in Sicilia quella di valorizzare le premesse per la formazione di cooperative tra lavoratori e di cooperative tra i sorteggiati, di cui al successivo articolo 32 bis, in modo che sia sempre più diffusa nella Regione la conduzione cooperativistica. »

Lo pongo ai voti.

(E' approvato)

LA LOGGIA, *Assessore alle finanze*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LA LOGGIA, *Assessore alle finanze*. Vorrei ricordare all'onorevole Cristaldi che una disposizione recentemente emanata a proposito della proprietà contadina ha fissato un premio di onerosità per tutte le proprietà contadine; il che fa elevare il contributo di miglioramento dal 38 per cento al 45 per cento.

Io ritengo che l'emendamento al riguardo a suo tempo presentato dall'onorevole Cristaldi, debba considerarsi superato dalla disposizione da me ricordata, che è precisamente la legge nazionale 22 marzo 1950, numero 144.

MILAZZO, *Assessore all'agricoltura ed alle foreste*. Che è stata recepita dalla Regione.

PRESIDENTE. A quale emendamento dell'onorevole Cristaldi si riferisce?

LA LOGGIA, *Assessore alle finanze*. Mi riferisco all'articolo aggiuntivo 10 ter proposto dall'onorevole Cristaldi.

POTENZA. La norma nazionale si riferisce specificamente alla piccola proprietà contadina di cui si occupa l'articolo 10 ter?

LA LOGGIA, *Assessore alle finanze*. Giova supporre che si riferisca alla piccola proprietà contadina. Non essendo, però, presente in Aula l'onorevole Cristaldi, il suo emendamento non può porsi in discussione. Si potrebbero esaminare gli altri articoli rimasti sospesi.

MILAZZO, *Assessore all'agricoltura ed alle foreste*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MILAZZO, *Assessore all'agricoltura ed alle foreste*. Non ritengo che possa essere oggi

esaminato l'articolo 13 e nemmeno l'articolo 10 *ter*. Propongo che venga, invece, posto in discussione il seguente articolo 17 bis proposto dal Governo, con il quale si viene a rimediare alla nostra dimenticanza di porre obbligo anche agli utilisti di restare sottoposti alla presentazione del piano:

Art. 17 bis.

Disposizioni comuni ai titoli precedenti.

« Per i fondi che, all'entrata in vigore della presente legge, risultano concessi in enfiteusi gli obblighi previsti dai titoli primo e secondo fanno carico agli enfiteuti.

Per i fondi che, all'entrata in vigore della presente legge, risultano gravati di usufrutto, l'obbligo della presentazione del piano di cui all'articolo 6 fa carico al titolare della nuda proprietà. »

PRESIDENTE. Se non si fanno osservazioni, pongo in discussione l'articolo aggiuntivo 17 bis testè proposto dal Governo. A tal riguardo, vorrei chiedere: il nudo proprietario come può trasformare?

FRANCHINA. La forma non è certamente felice. E' il proprietario che ha interesse alla presentazione del piano, non l'usufruttuario.

NAPOLI. E' in armonia col resto della legge, perchè è l'usufruttuario che può pagare.

STARRABBA DI GIARDINELLI. E' superflua questa precisazione.

FRANCHINA. Per quanto riguarda il primo comma non è affatto vero, onorevole Starrabba di Giardinelli; è superfluo il secondo

MILAZZO, *Assessore all'agricoltura ed alle foreste*. E' meglio specificarlo: *quod abundat non vivit*. L'onorevole Monastero, una volta, ebbe a dire che una parola in più in una legge significa mille liti evitate; quindi, ciò che abbonda non è difetto.

FRANCHINA. Ma no, onorevole Milazzo, io sono d'accordo per quanto riguarda il primo comma, perchè l'utilista non è il proprietario; ma il secondo comma è inutile, perchè l'usufruttuario del terreno non è il proprietario.

MILAZZO, *Assessore all'agricoltura ed alle foreste*. Non credo che nuocia alla chiarezza della legge.

FRANCHINA. E' inutile.

LA LOGGIA, *Assessore alle finanze*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LA LOGGIA, *Assessore alle finanze*. Uno è possessore e l'altro no. Siamo di fronte al proprietario, che non ha il possesso del fondo, che non percepisce i frutti e non cura la coltivazione: di guisa che è bene precisare. Comunque trattasi di una precisazione che non può creare equivoci e che, anzi, renderà più chiara la legge, perchè si dice che il nudo proprietario è tenuto a presentare il piano, qualunque sia la sorte del rapporto successivo.

POTENZA. E perchè non l'usufruttuario che ha la gestione?

LA LOGGIA, *Assessore alle finanze*. Vede che è bene dirlo? Vede che anche a lei viene il dubbio? Questo articolo dovrà poi essere coordinato con l'articolo 13, di cui è stato sospeso l'esame.

FRANCHINA. Il piano di trasformazione riguarda, in sostanza, l'usufruttuario.

LA LOGGIA, *Assessore alle finanze*. L'articolo 13 specifica come devono essere regolati i rapporti, approvato definitivamente il piano. Ma, prima che il piano sia approvato, bisogna dire a chi compete attuarlo. Intanto, diciamo che compete al proprietario; poi si vedrà l'esito dei rapporti con l'articolo 13. Altrimenti, il piano non lo presenta nessuno.

PRESIDENTE. Io vorrei osservare che, quando si tratta di fondi concessi in usufrutto, l'obbligo della presentazione del piano dovrebbe essere di entrambi: dell'usufruttuario e del nudo proprietario.

FRANCHINA. No, signor Presidente, perchè il piano di trasformazione riguarda la sostanza del fondo e proprio l'usufruttuario può avvalersi del fondo, purchè non si intacchi la sostanza: *salva rerum substantia*. Quindi che c'entra l'obbligo dell'usufruttuario alla presentazione del piano?

LA LOGGIA, *Assessore alle finanze*. Deve presentarlo il proprietario e, poichè può nascere il dubbio, è meglio chiarire.

STARRABBA DI GIARDINELLI. E' superfluo, anche perchè negli articoli precedenti, quando si parla dell'obbligo di presenta-

zione del piano particolare, ci si riferisce al proprietario.

MILAZZO, *Assessore all'agricoltura ed alle foreste*. Non arreca danno a nessuno una ulteriore precisazione.

STARRABBA DI GIARDINELLI. Non ci si può opporre a questa precisazione.

PRESIDENTE. La Commissione è pregata di esprimere il suo parere sull'articolo 17 bis proposto dal Governo.

CASTORINA, *relatore di maggioranza*. La Commissione è favorevole.

PRESIDENTE. Pongo ai voti il primo comma dell'articolo aggiuntivo 17 bis presentato dall'onorevole Milazzo.

(E' approvato)

Pongo ai voti il secondo comma.

(E' approvato)

Pongo quindi ai voti l'articolo 17 bis nel suo complesso.

(E' approvato)

Passiamo, ora, al titolo terzo:

TITOLO III.

CONFERIMENTO DEI TERRENI DI PROPRIETÀ PRIVATA.

Art. 18.

Conferimento terriero straordinario.

« La proprietà terriera privata, compresa nel territorio della Regione siciliana è soggetta, in adempimento del dovere di solidarietà economica e sociale, al conferimento straordinario di una quota determinata in base al reddito dominicale complessivo, riferito al 1 gennaio 1943, dei terreni di ciascun proprietario ed al corrispondente reddito medio per ettaro risultante dalla divisione del reddito dominicale per l'intera superficie.

Le percentuali di conferimento da applicarsi a ciascun proprietario sono stabilite nella tabella allegata alla presente legge.

Il conferimento ha luogo mediante trasferimento in proprietà o concessione in enfiteusi agli eventi diritto a norma del seguente articolo 32.

Le norme di attuazione stabiliranno i limiti nei quali debbono essere contenute le aliquote da concedere in enfiteusi. »

Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

— dall'onorevole Alessi:

sopprimere, nel primo comma, le parole: « in adempimento del dovere di solidarietà economica e sociale »;

— dagli onorevoli Pantaleone, Franchina, Nicastro, Cuffaro, Potenza, Mondello, Bosco e Colajanni Pompeo:

sostituire all'articolo 18 il seguente:

Art. 18.

« La proprietà terriera privata, compresa nel territorio della Regione siciliana, non può, in alcun caso, superare il limite massimo di cento ettari.

Tale limite viene ridotto ad ettari 75 per i terreni a coltura arborea o arbustiva esclusiva e ad ettari 50 per gli agrumeti e per i terreni irrigui.

Agli effetti della presente legge per terreni a coltura arborea esclusiva si intendono quelli in cui le piante sono disposte in sistemi regolari in modo che la loro densità per ettaro non sia comunque inferiore a centoventi se trattasi di oliveti; a centosessanta se trattasi di mandorleti; a centodieci se trattasi di carrubeti; a duecento se trattasi di nocciuleti, ed in cui le pratiche colturali siano esclusivamente indirizzate alla produzione arborea.

Per terreni irrigui si intendono quelli dotati di impianti fissi di presa d'acqua da sorgenti o corsi d'acqua, da canali o da pozzi, con rete di canalizzazione in muratura o materiale impermeabile e destinati alla coltura ortalizia. »

— dalla Commissione legislativa per la finanza ed il patrimonio:

sopprimere il terzo ed il quarto comma.

— dall'onorevole Cristaldi:

sostituire all'articolo 18 il seguente:

Art. 18.

« Il limite massimo della proprietà terriera è stabilito in ettari cinquanta per ogni proprietario iscritto nel catasto con riferimento al complesso dei beni fondiari posseduti nel territorio dell'intera Regione.

Per i terreni con reddito imponibile unitario per ettaro superiore a lire 550, il limite suddetto viene sostituito dal numero di ettari con un imponibile globale risultante dalla media fra il reddito imponibile unitario dei terreni medesimi moltiplicando per 50 e lire 25mila. »

— dagli onorevoli Napoli, Castrogiovanni, Caltabiano, Guarnaccia, Ferrara, Adamo Domenico e Cosentino:

sostituire alla denominazione del titolo terzo la seguente:

« Conferimento e assegnazione di terreni di proprietà privata. »

suddividere il titolo in capi, intitolando il:

« Capo I - Conferimento di terreni. »

sostituire all'articolo 18 il seguente:

Art. 18.

Criteri del conferimento.

« L'estensione massima della proprietà terriera privata nella Regione è stabilita in rapporto a criteri sociali ed economici di produttività.

La quota che risulta eccedente i limiti di cui sopra è conferita al Demanio agricolo della Regione con i criteri e le modalità di cui agli articoli seguenti.

Il Demanio agricolo della Regione è amministrato dall'Ente per la riforma agraria in Sicilia ».

Comunico che sono stati presentati i seguenti altri emendamenti:

— dall'Assessore all'agricoltura ed alle foreste onorevole Milazzo:

sostituire all'articolo 18 i seguenti:

Art. 18.

Criterio del conferimento.

« La proprietà privata compresa nel territorio della Regione che ecceda la estensione massima risultante dall'applicazione degli articoli seguenti è soggetta al conferimento straordinario con i criteri e le modalità di cui appresso ».

Art. 18 bis.

Modo del conferimento.

« La quota di conferimento è determinata in base al reddito dominicale complessivo, riferito al 1 gennaio 1943, dei terreni di ciascun proprietario ed al corrispondente reddito medio per ettaro risultante dalla divisione del reddito dominicale per l'intera superficie.

Le percentuali di conferimento da applicarsi a ciascun proprietario sono quelle risultanti dalla tabella allegata alla presente legge e si applicano anche con riferimento ai redditi ed alla corrispondente superficie relativa ai terreni posseduti nella Regione a titolo di enfiteusi ».

— dall'onorevole D'Antoni:

sostituire all'articolo 18 i seguenti:

Art. 18.

« La proprietà terriera privata nel territorio della Regione siciliana, al fine di creare un migliore ordinamento economico-sociale, non può superare il limite massimo di cento-cinquanta ettari.

I proprietari hanno diritto, entro il limite avanti indicato, di scegliere il terreno da trattenere ».

Art. 18 bis.

« il limite massimo di proprietà, fissato in 150 ettari, è aumentato di 15 ettari per ogni figlio semprechè non risulti proprietario di terreni. Si applica, anche in questo caso, il diritto di scelta previsto dal secondo comma dell'articolo 18 ».

Art. 18 ter.

« I terreni, eccedenti i limiti di cui agli articoli precedenti, vengono assegnati in enfi-

teusi ai contadini secondo le norme della presente legge ».

COLAJANNI POMPEO. Propongo di sospendere la seduta per potere esaminare gli emendamenti presentati.

(La proposta è appoggiata)

PRESIDENTE. La seduta è sospesa.

(La seduta, sospesa alle ore 17,5, è ripresa alle ore 17,45).

MONTALBANO, *relatore di minoranza*. Chiedo di parlare per mozione d'ordine.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONTALBANO, *relatore di minoranza*. Signor Presidente, alcuni degli emendamenti presentati all'articolo 18 pongono un limite di superficie alla proprietà fondiaria. L'emendamento presentato dall'onorevole Cristaldi pone un limite massimo di superficie di cinquanta ettari; quello presentato dagli onorevoli Pantaleone ed altri pone un limite massimo di cento ettari; quello presentato dall'onorevole D'Antoni pone un limite massimo di centocinquanta ettari; inoltre, l'emendamento presentato dall'onorevole Alessi all'articolo 20 pone un limite massimo di centocinquanta ettari per i terreni di tipo latifondistico. Io prego, quindi, il signor Presidente di voler stabilire fin da ora se si possa poi sollevare preclusione per la discussione e votazione degli altri emendamenti, qualora venga respinto il primo emendamento posto ai voti, per esempio, quello dell'onorevole Cristaldi, che è il più radicale, in quanto pone un limite massimo di cinquanta ettari.

PRESIDENTE. In questo caso non c'è preclusione.

MONTALBANO, *relatore di minoranza*. E allora va bene; l'interessante è che così resti stabilito fin d'ora, perchè non si dica poi che c'è preclusione.

Vorrei, però, che questa decisione del Presidente venisse accolta da tutta l'Assemblea.

RESTIVO, *Presidente della Regione*. Non è che possa decidersi per tutti gli articoli insieme.

MONTALBANO, *relatore di minoranza*. Siamo d'accordo; ma, comunque, non c'è preclusione.

LA LOGGIA, *Assessore alle finanze*. Ma che significa che non c'è preclusione?

MONTALBANO, *relatore di minoranza*. Non c'è dubbio; è tanto semplice!

AUSIELLO. Si tratta di vari articoli.

MONTALBANO, *relatore di minoranza*. Allora pongo la questione in maniera più completa, cioè che è da ritenersi stabilito che la non approvazione di un emendamento che fissi un limite massimo alla proprietà, non costituisce preclusione alla votazione degli altri emendamenti che fissino un limite maggiore alla proprietà.

RESTIVO, *Presidente della Regione*. Non c'è dubbio, non c'è preclusione.

PRESIDENTE. Rimane, quindi, così stabilito.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Cristaldi, per dare ragione del suo emendamento, che è il più radicale.

CRISTALDI, *relatore di minoranza*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, vi ricordo che dal 1948 ad oggi abbiamo fatto parecchia strada indietro. Infatti, nel 1948, si costituì a Palermo un Comitato regionale per lo studio della riforma agraria, del quale facevano parte i più illustri cultori sia di tecnica agraria, sia di economia agraria, sia di diritto, tra cui il professore Enrico La Loggia, il professore Zanini, l'ingegnere Ovazza.

LA LOGGIA, *Assessore alle finanze*. La Loggia?

CRISTALDI, *relatore di minoranza*. Parlo del suo illustre genitore, il quale faceva parte di un Comitato regionale per lo studio della riforma agraria. Come risulta dagli atti pubblicati, tutti, dico tutti indistintamente, convennero (eravamo nel 1947-48) che era imprescindibile l'azione di un doppio limite: limite di superficie e limite di reddito. Infatti, nei due progetti elaborati da quel Comitato, se esisteva contrasto in ordine alla piccola e alla media proprietà e in ordine alla cooperazione o alla non cooperazione, nessun contrasto esisteva circa l'applicabilità di un doppio limite: di un limite di superficie e di un limite di reddito. Questo doppio limite, così come risulta dagli atti del Comitato, pubblicati come relazione ai due progetti, è dovuto alla necessità di ovviare a due forme patologiche.

(Io posseggo una copia di questi atti, che potremo comunque consultare, ove sorgano dei dubbi).

Si disse che una forma patologica è data dalla estensione della proprietà, e che l'altra forma patologica è data dalla concentrazione della ricchezza sulla terra. Ragione per cui, volendo veramente pervenire alla democratizzazione della produzione dell'agricoltura, bisognava adoperare entrambi i mezzi correttivi, consistenti in un limite di superficie ed in un limite di reddito. I due limiti, isolatamente, non erano da considerarsi conducenti, perchè era evidente che un limite risolvesse il problema dell'entità della terra, come base dell'impresa agraria, e l'altro limite risolvesse soltanto il problema verticale della struttura dell'impresa agraria. Siccome, o per estensione di base o per altezza di vertice, si può ugualmente arrivare al possesso pesante ed antidemocratico della terra, devono essere adoperati entrambi i limiti, perchè si possa avere una giusta proporzione.

Questo pensavano non il rivoluzionario Cipolla, segretario generale della Federterra e il rivoluzionario Li Causi del Partito comunista italiano, ma il professore Zanini, il professore Enrico La Loggia, il professore Cultrera, così come è documentato dagli atti che leggerò, affinchè gli onorevoli colleghi possano restare più convinti:

« Nei riguardi della riforma fondiaria vera e propria, superata anzitutto, in aderenza non solo al pensiero di eminenti giuristi ed economisti ed alla stessa dottrina della Chiesa cattolica, ma al contenuto stesso dell'articolo 44 della Costituzione della Repubblica, la pregiudiziale sollevata dal relatore dottor Pecoraro, se si dovesse cioè porre un limite al diritto di proprietà e, in caso affermativo, se si dovesse prescindere o meno dal criterio quantitativo, la Commissione ha ampiamente discusso i presupposti tecnici ed economici da seguire per l'applicazione del limite.

« Limite indiscriminato per tutte le proprietà terriere o limite solo per le proprietà assenteiste che non hanno assolto, anche potendolo, la loro funzione sociale?

« Limite riguardante solo l'estensione od anche il reddito?

« Limite da riferire obiettivamente ai fondi di ricadenti nelle singole aziende o collegate al cumulo subiettivo delle proprietà fon-

« diarie anche se relative ad organismi aziendali distinti?

« Ed, una volta sancito il limite, a chi la scelta delle quote da trasferire, come attuarne il trasferimento e a chi destinarle?

« Limite definitivo, infine, o meno?

MONASTERO. E' una relazione specifica di uno dei relatori?

CRISTALDI, *relatore di minoranza*. No, questo è il quesito; appresso leggerò la soluzione concorde.

MILAZZO, *Assessore all'agricoltura ed alle foreste*. Datemi un pezzetto della Bibbia a sè stante e vi farò bestemmia.

FRANCHINA. Questo si adatta a lei, che si serve dei salmetti della Bibbia ed è un cantore di questi detti memorabili. Lei, con la Bibbia in mano, bestemmia contro i lavoratori!

CRISTALDI, *relatore di minoranza*. Signor Presidente, io sto leggendo tutto: dal quesito alla soluzione. Poi passerò questi atti al signor Assessore, perchè dalla mia bestemmia tragga la sua verità, leggendo quello che io non leggo. Vedremo se troverà qualche cosa che possa trasformare la mia bestemmia nella verità, contro il mio assunto. Io le dico che non salto nemmeno una parola:

« In merito al primo interrogativo la Commissione si è trovata subito divisa in due opposte tendenze.

« Una applicazione indiscriminata del limite, interessante cioè sia le proprietà trasformate, migliorate, intensivamente coltivate, che le proprietà inadempienti agli obblighi sociali della produzione, e in misura maggiore anzi per le prime, è stata considerata, da una parte della Commissione, una grave ingiustizia sociale, tale da togliere ogni stimolo alla trasformazione ed alla intensificazione, ciò che porterebbe ad una depressione della produzione globale, e, quindi, sarebbe di per se stessa contrastante con i fini della riforma.

« Se le aziende trasformate ed intensivamente coltivate sono, come è unanimemente riconosciuto, elementi utili dell'economia produttiva della Regione, perchè compromettere l'efficienza mediante una quotizzazione che verrebbe a menomare l'armonia dei vari fattori produttivi?

« E del resto lo stesso articolo 44 della Co-

« istituzione, precisando che il limite deve essere adeguato alle varie regioni e zone agrarie, non vuole proprio significare che il limite stesso deve essere determinato dalla dimensione economica più che dalla dimensione geometrica? »

« E' anzi con riferimento a tale concetto economico che l'ingegnere Filangeri proponeva l'applicazione di un limite di possesso e non di estensione, nel senso, cioè, che una volta stabilito l'ordinamento colturale ed il tipo di conduzione (colonico, cooperativistico, ad economia diretta, etc.) l'estensione debba essere conforme all'economia che ne deriverà. Da ciò il concetto dell'unità aziendale sostenuto dal Filangeri. »

« Inoltre, si è fatto osservare che l'applicazione di un limite indiscriminato, con formazione di piccole o piccolissime quote, potrebbe anche portare, come si sarebbe verificato in altre nazioni europee, Jugoslavia, ad esempio, ad un aggravamento della disoccupazione, ad una sensibile diminuzione della produttività della terra, al crollo di attività industriali, etc.. »

Il Comitato era composto dagli onorevoli Enrico La Loggia, Palzer, Paresce, Pecoraro, Maiorca, Filangeri, professore Zanini.

CASTORINA, *relatore di maggioranza*. Questo l'ha detto in Commissione.

CRISTALDI, *relatore di minoranza*. Non l'ho detto e non ho portato il.....

CASTORINA, *relatore di maggioranza*. Non l'ha letto, ma l'ha detto.

CRISTALDI, *relatore di minoranza*. In merito al secondo punto, se il limite, cioè, debba riguardare solo l'estensione o anche il reddito, si è riconosciuto da tutti i componenti.....

PANTALEONE. In quale Assemblea si è mai parlato senza un rappresentante del Governo?

CRISTALDI, *relatore di minoranza*. Poi lo onorevole Milazzo dice che io bestemmio!

PANTALEONE. Non è presente nessun membro del Governo!

PRESIDENTE. Io non posso costringere nessuno a stare qui.

POTENZA. Signor Presidente, lei può costringere il Governo.

PANTALEONE. Se manca il Governo, si sospenda la seduta; è necessaria la presenza di almeno un membro del Governo per procedere nella discussione.

STARRABBA DI GIARDINELLI. L'Assessore è uscito in questo momento.

CRISTALDI, *relatore di minoranza*. L'Assessore non ha bisogno di sentire quello che noi diciamo, perchè è d'accordo con altri su quello che deve dire. Il Governo funziona in questa maniera: sa già la mattina quello che deve dire la sera, indipendentemente da quello che noi diciamo qui. Quindi, non è necessario che ci sia qualcuno.

PANTALEONE. E' necessario per l'Assemblea!

RESTIVO, *Presidente della Regione*. (rientrando in Aula) Ha ragione, onorevole Pantaleone.

DI CARA. Tanto, l'onorevole Starrabba di Giardinelli ha già disposto quello che si deve fare!

CRISTALDI, *relatore di minoranza*. Onorevoli colleghi, in merito al secondo comma...

RESTIVO, *Presidente della Regione*. L'onorevole Di Cara ci scambia per la sua persona.

FRANCHINA. Ma se è stato riconosciuto che nessun membro del Governo era presente!

RESTIVO, *Presidente della Regione*. Onorevole Franchina, la frase contro cui protestavo non era questa: io ho detto che l'onorevole Pantaleone aveva ragione.

CRISTALDI, *relatore di minoranza*. Faccio rilevare l'assenza dell'Assessore perchè, quando ho cominciato a leggere la relazione del Centro per l'incremento economico, sulla riforma agraria, egli ha osservato che io avrei letto quello che piaceva a me e avrei tralasciato il resto.

MILAZZO, *Assessore all'agricoltura ed alle foreste*. (rientrando in Aula) Dicevo che ogni citazione, quando non è completa, può falsare il pensiero.

CRISTALDI, *relatore di minoranza*. Dirà se non è completa; io non ho saltato neppure un rigo. Quindi, praticamente, tutti i componenti di quella illustre commissione hanno riconosciuto concordemente, senza alcuna eccezione,

che la riforma fondiaria in tanto può attuarsi in Sicilia in quanto si adopereranno contemporaneamente i due limiti: limite di estensione e limite di reddito. Non si può discutere su questo.

Ora vediamo se noi, con la nostra legge, stiamo mirando ad un limite di estensione con una contemperazione anche per quanto riguarda il valore, e quindi il reddito, oppure se stiamo mirando a qualche cosa che prescinde dal limite dimensionale. Quando si adopera un determinato criterio e si discute attorno a un determinato metodo, bisogna distinguere quello che è il fine principale da quelli che sono gli effetti secondari. Non c'è dubbio che, attraverso la tabella di scorporo... (e, del resto, non faccio uno sforzo: il professore Salemi, costituzionalista, chiamato in Commissione, ha detto: « Sì, anche a Roma, nella legge stralcio, si segue questo sistema; ma ciò non vuol dire che non sia incostituzionale, poichè non si tratta di imposizione di limiti, ma di perequazione di redditi »). Non c'è dubbio che la tabella di scorporo mira a perequare i redditi nel campo dell'agricoltura, anche se, implicitamente, per riflesso, perviene a dei limiti. Lo scopo fondamentale, però, non è quello di trovare, in base ai limiti, una nuova struttura dell'azienda agricola, ma di trovare, in base alla perequazione dei redditi, una nuova forma d'essere dell'agricoltura. Quindi, non il limite di estensione, nè la doppia adozione del limite di estensione e, come eccezione, della correzione del reddito, ma semplicemente una perequazione del reddito. Se, infatti, così non fosse, innanzi tutto dovremmo essere d'accordo nel trovare un limite, sia pure riferito a diverse forme di aziende, ma che, obiettivamente, restasse tale indipendentemente dai soggetti possessori. Se, piuttosto che mirare ad una contemperazione del reddito, noi dovessimo ubbidire al principio di fissare un limite, che cosa dovremmo dire? Tutte le proprietà che si trovano in determinate condizioni devono essere riportate a questo limite; il che prescinde dalla situazione del proprietario. Se, cioè, noi volessimo e dovessimo trovare nella tabella la ragion d'essere del limite di estensione, dovremmo pervenire a questo risultato: che proprietà obiettivamente uguali dovrebbero essere poste in eguale condizione. Invece non è così; invece noi, attraverso quella tabella, non perveniamo a questa visione e limitazione obiettiva della proprietà per quelle che sono

le sue condizioni, ma perveniamo ad una determinazione delle proprietà in relazione al reddito dei proprietari. Quindi, non è limite di estensione, ma è perequazione di redditi, limite di reddito. Intendiamoci su questo. Ecco perchè, onorevole Monastero.....

MONASTERO. Il reddito è in base alla coltura e alla superficie.

CRISTALDI, *relatore di minoranza*. Senza dubbio; dieci proprietà uguali come superficie, come reddito, come coltura e come giacitura, uguali come dieci gocce d'acqua, dovrebbero trovarsi, nei confronti della nostra riforma, nella identica condizione di incidenza e di residui. Per dieci proprietà perfettamente uguali tra loro, ove si adoperasse un limite in relazione alle condizioni agronomiche, dovrebbe aversi uguale scorporo ed uguale residuo. Non è così con la nostra tabella, perchè quello che resta dipende dal reddito della proprietà, non dalle condizioni obiettive dell'azienda, perchè una stessa proprietà, se riferita ad un proprietario che ha un cumulo di altri fondi, subisce lo scorporo, mentre, se riferita ad un altro proprietario, può esserne anche esente. Quindi, non è un limite di superficie obiettivamente determinato ai fini della consistenza fondiario-agraria, ma è una perequazione di reddito che, implicitamente, non può che portare anche ad una limitazione di quella che è l'entità della ricchezza fisica, cioè della terra.

E allora, onorevoli colleghi, a me pare che, al lume di questa osservazione che io ora ho fatto sui principi fondamentali, sui principi sanciti nella nostra Costituzione e condivisi da tutti i più illustri giuristi, economisti e tecnici agrari della Sicilia, riunitisi lungamente in un concesso del Centro studi per la riforma in Sicilia, il mio emendamento sia pienamente giustificato. Non importa, ora, che siano previsti cinquanta ettari e che il limite di reddito, che poi entrerebbe nella combinazione, sarebbe di 550 lire per ettaro. Io ho fissato questo limite, l'ho fissato attraverso studi che sono stati fatti e che per me possono essere ragionevoli, anche se possono non essere condivisi da altri. Ma la questione fondamentale è questa: stabilire sì o no il principio; perchè poi i cinquanta ettari possono dall'Assemblea essere elevati a 75-100-500; il giudizio è riservato a quello che è il pensiero collegiale del Parlamento. Il limite da cui deve scattare la combinazione fra superficie e reddito può es-

sere fissato a 550 per ettaro come può essere portato a 700 o a mille; non ha importanza. Ma, qui bisogna sapere, innanzitutto, se siamo sulla strada maestra della riforma in Sicilia, se seguiamo i principi cardinali al di fuori dei quali non esiste neppure una possibilità di riforma (e ciò non a giudizio mio, ma secondo la lettera della Costituzione, secondo il parere del costituzionalista professore Salemi, secondo il giudizio unanime di tutti i più valenti tecnici e cultori di economia della nostra Sicilia) oppure se dobbiamo mirare a questa forma — che vuole un pò livellare e perequare il reddito e che non ha, quindi, profonde radici in quello che è lo stato obiettivo della proprietà fondiaria che noi vogliamo modificare — riferendoci piuttosto a quello che è lo stato del reddito dei possessori della proprietà fondiaria. Tra soggetto e oggetto v'è una profonda differenza: noi dobbiamo vedere se vogliamo restare aderenti ai principi fondamentali della riforma oppure se ce ne vogliamo allontanare.

Ecco perchè, onorevoli colleghi, insisto nel mio emendamento, dicendo che, per me, quello che vale è il principio e che sono disposto nel limite della ragione, ad accettare quegli emendamenti sul limite della superficie o sul limite combinatorio del reddito, che saranno per risultare da una visione più adeguata. Ma vorrei ancora qui dire che la sola ragione che mi spinge è quella di incontrarmi con tutti i colleghi, anche con quelli che hanno proposto altri emendamenti, sopra la strada maestra — la sola che, per convinzione unanime di tutti, può portare ad una trasformazione dello stato fondiario della Sicilia, la sola, cioè, che porterà alla riforma agraria — che prevede il doppio limite della superficie e del reddito, doppio limite condiviso da tutti, doppio limite che dovremmo condividere tutti, ripudiando ogni altro mezzo che non risponda all'essenza del problema e non sviluppi quella propulsione indispensabile per la trasformazione e il miglioramento della nostra produzione e della nostra economia.

FRANCHINA. Chiedo di parlare per mozione d'ordine.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCHINA. Signor Presidente, io credo che nell'aver posto in discussione l'emendamento Cristaldi si sia incorsi in un errore, in quanto non è affatto vero che lo

emendamento Cristaldi sia il più radicale. Bisognava, infatti, considerarlo nel suo complesso, non solo nel suo primo comma, ma anche nella seconda parte, laddove fissa un criterio per cui, in base a determinati redditi, si può arrivare a limiti superficiali infinitamente superiori a quelli che sono fissati dall'emendamento proposto dal Blocco del popolo. Credo che ciò sia intuitivo; basta dare un'occhiata alla tabella per accorgersi che il secondo comma dell'articolo proposto dall'onorevole Cristaldi porterebbe il limite a circa duecento ettari. In esso, inoltre, vi è previsto il criterio del doppio limite, quello superficiale e quello del reddito in base alla tabella. Il nostro emendamento è indiscutibilmente più radicale perchè, senza troppo discostarsi dal criterio di una valutazione superficiale in base al reddito, pone un limite fisso in superficie e, implicitamente, nello stabilire una superficie per i terreni a coltura estensiva, un altro per quelli a coltura arborea e un altro ancora per quelli a coltura irrigua e per gli agrumeti, e fissa, nello stesso tempo, un doppio criterio, che è più restrittivo di quello dell'onorevole Cristaldi.

Propongo, pertanto, alla Presidenza che venga posto in discussione l'emendamento Pantaleone, Nicastro ed altri, che indiscutibilmente è più radicale.

PRESIDENTE. L'onorevole Montalbano aveva sollevato la questione....

FRANCHINA. L'onorevole Montalbano ha potuto sbagliare nel ritenere che l'emendamento Cristaldi fosse più radicale; ma, se lo è o meno, non può essere stabilito che dalla sostanza dell'emendamento. Consulti la Commissione; su questo criterio sarà d'accordo.

MONTALBANO, *relatore di minoranza*. Mi riferivo al primo comma, non al doppio limite sul quale ha insistito l'onorevole Cristaldi. Dato che l'onorevole Cristaldi insiste sul concetto del doppio limite, credo che l'onorevole Franchina abbia ragione e che il nostro emendamento sia più radicale.

PRESIDENTE. Prego la Commissione di esprimere il suo parere.

BIANCO. La discussione è stata iniziata; la maggioranza della Commissione ritiene che debba continuare. Comunque non ha in proposito un particolare interesse.

FRANCHINA. Non è una ragione quella che la discussione sia iniziata. E' d'avviso che sia più radicale l'emendamento Pantaleone ed altri o quello Cristaldi?

PRESIDENTE. Dopo tutto, si può discutere contemporaneamente tanto la proposta di un limite che quella di due limiti. Qual'è il parere del Governo?

MILAZZO. *Assessore all'agricoltura ed alle foreste.* Per il Governo è indifferente che vengano discussi insieme o separatamente.

PRESIDENTE. Per ora la discussione verte sulla questione sollevata dall'onorevole Cristaldi e cioè se debba accettarsi un limite oppure due.

PANTALEONE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. La prego di tener presente che è in discussione se devono essere posti due limiti o uno solo. In seguito si tratterrà, se del caso, se dovrà applicarsi un limite di 50, 100 o 200 ettari.

PANTALEONE. Ho chiesto di parlare, perchè ritengo che l'emendamento da me presentato assieme ad altri deputati e, subordinatamente, l'emendamento dell'onorevole D'Antoni, siano più radicali dell'emendamento Cristaldi. Il primo comma dell'emendamento Cristaldi sarebbe più radicale; ma, avendo posto l'onorevole Cristaldi il problema del doppio limite, previsto nel secondo comma, è facile dimostrare che il limite di estensione per i terreni con reddito imponibile unitario per ettaro superiore a lire 550 sarebbe superiore ai duecento ettari. Quindi, l'emendamento Cristaldi cessa di essere più radicale del nostro.

MONTALBANO, *relatore di minoranza.* Poichè l'onorevole Presidente ritiene che la discussione dell'emendamento Cristaldi non preclude quella del nostro emendamento, potremmo anche non insistere.

PRESIDENTE. Non vi è preclusione. Al momento della votazione si stabilirà quale emendamento dovrà avere la precedenza.

NICASTRO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NICASTRO. Desidero chierire, perchè non è stata forse ben compresa la portata dello emendamento Cristaldi. Questo emendamento

non è altro che l'articolo da noi proposto nel progetto di legge del Blocco del popolo e non è estensivo, ma limitativo, in quanto, così come è formulato, ammette che il limite massimo di proprietà estensiva consentito è di cinquanta ettari, mentre, se si tratta di proprietà intensiva con un imponibile superiore a 550 lire, il limite viene fissato dal numero di ettari con un imponibile globale risultante dalla media fra il reddito imponibile unitario dei terreni medesimi moltiplicando per cinquanta e per lire 25mila. Secondo tale principio, il limite, nel secondo caso, sarà inferiore ai cinquanta ettari; quindi, l'emendamento è limitativo, non estensivo, e pertanto più radicale del nostro.

CRISTALDI, *relatore di minoranza.* Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRISTALDI, *relatore di minoranza.* Desidero chiarire che, mentre nel primo comma del mio emendamento si fissa un limite di cinquanta ettari, nel secondo, essendo prevista la combinazione col reddito, il limite non potrà superare i cinquanta ettari, ma sarà inferiore a tale cifra perchè sono considerati i terreni aventi un reddito imponibile unitario per ettaro superiore a lire 550 (cioè i terreni a coltura intensiva) e il limite risulterà sempre inferiore ai cinquanta ettari. Questo è il contenuto dell'emendamento che io ho presentato. Ho detto, però, che a me premeva la questione di principio e che, una volta che questa sarà risolta, non avrò alcuna difficoltà ad aderire alla opinione dell'Assemblea.

PANTALEONE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PANTALEONE. Onorevoli colleghi, solo ora si entra veramente nel vivo della riforma fondiaria.

MILAZZO, *Assessore all'agricoltura ed alle foreste.* Sì, perchè finora abbiamo scherzato!

PANTALEONE. Non ritengo, onorevole Milazzo, che noi abbiamo scherzato; noi ci siamo occupati di richiamare alla nostra memoria le decine di « grida » di manzoniana memoria. Non avevamo bisogno di tanta legge per attuare quello che noi abbiamo sancito prima; sono molte le leggi, e, se mal non ricordo, la prima risale al 1862 e l'ultima al

1940. In tali leggi fu prevista l'espropriazione per i proprietari inadempienti; cosa che, per una resipiscenza, è passata in questa Assemblea. Quindi, onorevole Milazzo, non abbiamo scherzato prima, ma la vera riforma fondiaria l'affrontiamo ora, ed è opportuno precisare su quali principi e per quali necessità noi affrontiamo la riforma agraria solo ora. Alle ragioni addotte dal collega Cristaldi e a quanto egli ha letto circa le affermazioni del Centro per l'incremento economico della Sicilia in merito alla riforma agraria, debbo aggiungere il pensiero di uno dei più illustri tecnici italiani, di un rappresentante della destra italiana, di un senatore, cioè del professore Giuseppe Medici.

STARRABBA DI GIARDINELLI. Chi ha detto che è rappresentante della destra italiana? Lo dice lei, non mi risulta. So perfettamente il contrario.

PANTALEONE. Onorevole Starrabba di Giardinelli, è la seconda interruzione che accetto. Però per l'intervento del senatore Medici al Senato e per la nuova posizione politica da lui assunta, il senatore Medici si è ricordato su molte cose. Quando procederemo alla discussione dell'emendamento all'articolo 22, presentato dagli onorevoli Napoli e Castrogiovanni, mi servirò proprio delle parole del senatore Medici sulla cooperazione e si accorgerà della enorme differenza tra allora ed oggi. Nella sua pubblicazione « L'agricoltura e la riforma agraria » (editore Rizzoli, seconda edizione pubblicata nel 1947, mentre la prima è stata pubblicata nel 1946) a pagina 96, testualmente precisa, riferendosi alla riforma fondiaria fatta in Europa e ricordando le riforme fondiarie dell'immediato dopoguerra dell'altra guerra): « Spesso si ricorda la « importante riforma cecoslovacca e si dimentica la fortunata costituzione dell'agricoltura boema..... » E continua:

« Dove erano nude terre da seminare da ripartire, dove le terre male o bene erano sempre state coltivate dai contadini ed il proprietario (spesso di origine feudale) si limitava a riscuotere un canone di affitto senza adempiere ad una utile funzione sociale, la riforma fondiaria è stata un uragano chiarificatore anche se qui e là, per le comprensibili ed inevitabili debolezze dell'umana natura, ha commesso soverchie ed ingiustizie. Ma dove, come avviene in

« gran parte del nostro paese, l'agricoltura è « attiva ed intensa, dove i ritmi produttivi si « intrecciano fra loro, come le piante erbacee « si consociano con quelle arboree, dove i « proprietari nel maggior numero dei casi « adempiono ad una loro importante funzione « economica, la riforma fondiaria non può assumere forme semplicistiche. In questi casi « deve ripromettersi di combattere, con armi « decisive, i monopoli terrieri là dove esistono; di togliere il potere politico a chi lo detiene in grazia di cospicue proprietà terriere cui sono legate per motivi di esistenza « masse di contadini; di promuovere la formazione di una classe media rurale, là dove « un esiguo numero di proprietari contrasta « con un grande numero di contadini.

« Anche in Italia esistono queste situazioni. Esse non sono rare nel Mezzogiorno e nell'Italia centrale, dove però la varietà dei sistemi di coltura, dei contratti agrari e degli ordinamenti fondiari è estrema.

« In sintesi, per afferrare l'essenza della questione, saremmo tentati di dire che un problema di riforma agraria intesa come revisione degli ordinamenti agrari e dei contratti agrari esiste in tutto il paese; ma che un problema di riforma fondiaria esiste soltanto dove la grande proprietà gode di posizioni di privilegio (monopolio terriero) o non adempie ad alcuna funzione economica e sociale. »

Io ritengo che il professore Medici, riferendosi alle condizioni dei contadini dell'Europa centro-orientale del 1919-20-21 fino al 1924, avesse innanzi agli occhi la esatta e precisa situazione dei contadini siciliani di oggi. Nel precisare, amici della destra e amici della Democrazia cristiana, che la proprietà spezzettata è antieconomica, che l'unità aziendale è una necessità e che, quindi, espropriare, dividere e assegnare ai contadini rappresenta un pericolo per l'economia, il professore Medici dice: « Secondo dati recenti della Direzione generale del catasto (Ministero delle finanze), le ditte proprietarie aventi una superficie inferiore a 50 ettari interessano il 56,44 per cento della superficie produttiva del paese, pur assorbendo il 70,97 per cento del reddito fondiario imponibile nazionale. Cioè, le piccole proprietà inferiori a 50 ettari, che rappresentano meno del 50 per cento assorbono più dei due terzi dell'intero reddito fondiario imponibile nazionale. E precisa-

mente, onorevole Starrabba di Giardinelli: le proprietà fino a 50 ettari interessano il 56,44 per cento della superficie produttiva, pur assorbendo un reddito di imponibile del 70,97 per cento del reddito fondiario imponibile nazionale; le proprietà da 51 a 100 ettari interessano una superficie del 7,44 per cento con un reddito fondiario imponibile dell'8,52 per cento; le proprietà da 101 a 1000 ettari interessano il 22,57 per cento, con un reddito imponibile del 17 per cento; le proprietà oltre i 1000 ettari interessano il 13,35 per cento con un reddito fondiario imponibile del 3,51 per cento.

Come gli onorevoli colleghi avranno avuto la possibilità di constatare, aumenta l'estensione e diminuisce il reddito imponibile.

E precisa, il senatore Medici: « Questi dati « dimostrano che le proprietà inferiori a 50 « ettari (piccole e medie) sono quelle aventi il « più alto reddito fondiario; e così conferma- « no e precisano l'antica constatazione che, in « generale, l'agricoltura più intensa ed attiva « si ha nelle zone a proprietà frazionata. In- « fatti, mentre il reddito imponibile medio per « ettaro delle proprietà con superficie inferio- « re a 50 ettari è di lire 342, quello delle pro- « prietà oltre i 1000 ettari è di sole lire 70. »

STARRABBA DI GIARDINELLI. Lire 70 è per gli incolti produttivi.

PANTALEONE. Mi lasci continuare, onorevole Starrabba di Giardinelli. Si dice che le proprietà di oltre mille ettari, costituiscono il 13,55 per cento dell'intera superficie produttiva, con un reddito imponibile del 3,51 per cento. Parlo del reddito medio di tutte le grandi proprietà superiori a mille ettari.

STARRABBA DI GIARDINELLI. Neanche per sogno!

PANTALEONE. Così continua il Medici: « Intermedio risulta quello delle proprietà « comprese tra 51 e 100 ettari (lire 311) e « fra 101 e 1000 ettari (lire 205). (Il reddito « imponibile medio per ettaro dell'intero ter- « ritorio nazionale, sempre espresso in lire « del 1937-39, è di lire 272). »

Onorevoli colleghi, quanto pesa questo 13,55 per cento della intera estensione sul reddito imponibile catastale? Il 56,44 per cento ha il 70,97 per cento di reddito fondiario imponibile; il 13,55 ha il 3,51 di imponibile. Ecco quanto pesa il reddito medio delle aziende superiori a mille ettari! Ecco perchè, onore-

voli colleghi, il criterio del doppio limite è sbagliato.

Nella nostra economia latifondistica il sistema di conduzione dei grandi proprietari assenteisti pone un problema ben diverso da quello che viene posto in tutta l'Italia, un problema, direi quasi (senza che la frase o la parola offenda), di moralizzazione. E queste cifre, onorevoli colleghi, desunte — ripeto — da quanto è stato detto e scritto da uno dei tecnici più illustri, (anche se di destra) se pure incomplete, debbono fare riflettere chiunque s'interessi al problema che stiamo considerando. Se consideriamo la ripartizione della superficie agraria italiana in proprietà aziendali, ci troviamo di fronte ad un complesso di contadini, i quali lavorano, con o senza gioia, con o senza profitto, col concorso di migliaia di imprenditori proprietari e di migliaia di tecnici in agricoltura ed abbiamo l'esatta visione che, con questa fervida unione, molti miglioramenti si possono apportare in quelle contrade ancora deserte, dove spesso dominano le grandi proprietà assenteiste; e non credo che ce ne siano di più di quante non ce ne siano in Sicilia.

Onorevoli colleghi, il problema del limite unico non è nostro, è di altri settori. Molto probabilmente, discuteremo sul quanto; ma noi ci batteremo per il limite che abbiamo proposto col nostro emendamento, cioè a dire per il limite di cento ettari. Voi, onorevoli colleghi del centro, onorevoli democratici cristiani, non avete raccolto l'appello dei vostri lavoratori. Voi onorevole Monastero...

MONASTERO. Le dimostrerò che lei ha sbagliato.

PANTALEONE. Non ho inventato niente, mi sono limitato a leggere. Voi, onorevole Monastero, non avete raccolto la voce di coloro che rappresentate.

MONASTERO. Non ho raccolto la vostra voce.

PANTALEONE. La voce della Confederazione sindacale italiana dei lavoratori. La relazione, le osservazioni..... Onorevole Milazzo, mi rendo conto che tutto questo le dà fastidio...

MILAZZO, *Assessore all'agricoltura ed alle foreste*. Sto notando che, in mancanza di argomenti, lei sta ripetendo gli argomenti trattati in sede di discussione generale.

PANTALEONE. Io so che Ella, onorevole

Milazzo, ritiene che questo sia un argomento da discutersi in certe riunioni alle quali noi non possiamo prender parte.

MILAZZO, *Assessore all'agricoltura ed alle foreste*. Le sto facendo notare che le sue argomentazioni avrebbero dovuto essere fatte in sede di discussione generale.

FRANCHINA. Lo considera argomento di discussione generale questo, che è tanto specifico?

PANTALEONE. Io sto parlando sul limite.

MILAZZO, *Assessore all'agricoltura ed alle foreste*. Sta parlando dell'appello lanciato dai coltivatori diretti, sta parlando delle dissonanze...

POTENZA. Ciascuno deve prendere le proprie responsabilità su questo argomento!

PANTALEONE. Prendendo spunto dall'interruzione dell'onorevole Potenza io mi permetto di chiarire, dato che alcuni se ne sono meravigliati, che è appunto per questo che noi chiediamo sempre, con una certa frequenza, che le votazioni avvengano per appello nominale. Onorevoli colleghi, noi dobbiamo addossarci la responsabilità delle nostre azioni, data la posizione particolare della stampa, che non riflette obiettivamente quello che da questa tribuna viene detto e quello che nell'urna si realizza.

Voi non avete accolto la richiesta dei vostri rappresentanti dei coltivatori diretti; non occorre che legga tutte le osservazioni di carattere generale contenute nell'ordine del giorno da essi approvato: basta la lettera a): «a tal fine, nessun proprietario dovrà possedere oltre cento ettari a coltura estensiva». Il nostro emendamento, l'emendamento che io ho avuto l'onore per il primo di firmare e ho l'onore di illustrare da questa tribuna, accoglie le richieste dei coltivatori diretti, dei braccianti, viene incontro al problema dei lavoratori siciliani che aspettano da questa Assemblea la risoluzione di questo problema e non i pannicelli caldi che è volontà di molti di usare come rimedio per un male così estremo. Il limite da noi proposto è di 100 ettari, che va ridotto a 75 ettari per terreni a coltura arborea e a 50 ettari, per gli agrumeti. Non è l'emendamento Cristaldi; questo pone un limite di 550 lire al reddito medio per ettaro in una zona della Sicilia dove la proprietà superiore ai mille ettari ha un reddito medio

di imponibile di 70 lire, come dice il professore Medici.

STARRABBA DI GIARDINELLI. Centottanta, prego!

PANTALEONE. Onorevole Starrabba di Giardinelli, scriva a Medici e gli comunichi le sue osservazioni!

In proposito, devo aggiungere che le aziende inferiori ai venti ettari rappresentano per numero il 96,4 per cento e per estensione il 46,4 per cento. Questo dice il Medici; quindi, onorevole Starrabba di Giardinelli, si ricreda su queste cifre.

Abbiamo sentito di altre cifre, abbiamo sentito di 62 mila disoccupati in Sicilia.

STARRABBA DI GIARDINELLI. L'equivoco è questo: io parlo della Sicilia e lei parla dell'Italia. Poiché stiamo parlando della Sicilia, si riferisca ai dati della Sicilia.

MILAZZO, *Assessore all'agricoltura ed alle foreste*. Sarà meglio lasciar correre!

PANTALEONE. Grazie della concessione. Noi siamo degli uomini che ragionano non degli uomini che votano soltanto, per voi l'importante è votare, non ragionare e, quindi, lasciate correre; poi venite a dire le cose che venite a dire! Però, purtroppo, qualche «castigamatti» qualche volta vi corregge. La colpa non è vostra onorevoli colleghi, non è nostra; ma la colpa è di qualche «castigamatti»!

MILAZZO, *Assessore all'agricoltura ed alle foreste*. Noi siamo coscienti!

ADAMO IGNAZIO. E noi saremmo incoscienti!!

PANTALEONE. Onorevoli colleghi, mi riservo di ritornare sull'argomento, quando discuteremo gli altri emendamenti. Potremo discutere, se volete, sul quanto; ma il limite dovrà essere fissato in base all'estensione. Solo così si potrà risolvere il problema siciliano, solo così si potrà risolvere il problema del latifondo siciliano, il problema della miseria siciliana, per dar vita ai lavoratori siciliani, per redimere il popolo siciliano; diversamente, questa Assemblea verrà meno al suo dovere, tradirà il suo mandato e si renderà complice responsabile di quanto potrà avvenire.

PRESIDENTE. E' iscritto a parlare l'onorevole Alessi. Ne ha facoltà.

ALESSI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il mio lunghissimo intervento in sede di discussione generale potrebbe esimermi da questo, molto modesto, che faccio a proposito degli emendamenti proposti dagli onorevoli Pantaleone, Nicastro, Franchina ed altri e dall'onorevole Cristaldi.

Sono sostenitore di un limite superficario; però questo limite, nella mia concezione, deve rispettare anzitutto la nostra competenza legislativa secondo la Costituzione e secondo il nostro Statuto.

Ho chiarito più volte il mio pensiero, ribadendo le prime dichiarazioni che ebbi l'onore di fare quale Presidente della Regione nel primo discorso programmatico del primo governo regionale, ed ho sottolineato come quelle mie dichiarazioni, almeno per questa parte, furono condivise da tutti i settori dell'Assemblea. Qui, soltanto per l'enunciazioni, ricordo il principio fondamentale che secondo me distingue la nostra competenza in esclusiva e non esclusiva, e cioè decide sulla efficacia e non efficacia della legge nazionale. Ho ripetuto più volte che a me pare che la frase « riforma agraria » si possa intendere in più significati: come riforma prettamente tecnica ed economica, che riguarda la competenza esclusiva nostra in materia di agricoltura ai sensi dell'articolo 14 dello Statuto, e come riforma a contenuto sociale in cui l'agricoltura è soltanto il tema di applicazione delle riforme sociali promosse dallo Stato. In dipendenza di questa mia fermissima convinzione, che poi ho largamente motivato con il contegno della Delegazione dell'Assemblea in sede di coordinamento, ed in relazione alle dichiarazioni che da oratori di ogni settore sono state fatte da questa tribuna, ho ritenuto motivo di chiarezza e di lealtà per tutti i settori economici della Sicilia dire che una norma sociale limitativa della ricchezza come tale — e non già certamente per le interferenze di altri interessi, come possono essere quelli dell'agricoltura, strettamente, direttamente ed immediatamente considerata — soltanto la legge nazionale può imporla. All'Assemblea regionale spetta di applicare quell'indirizzo generale legislativo secondo le condizioni dell'Isola cioè di specificare, migliorare, chiarire, rendere adeguato al terreno sociale

nostro il principio generale dello Stato. Ora il limite di proprietà assunto così indiscriminatamente, come vorrebbero sia l'emendamento Pantaleone ed altri che l'emendamento Cristaldi, a mio modo di vedere, lederebbe sia la Costituzione dello Stato sia il nostro Statuto.

Ed allora, io ho proposto e sosterrò un emendamento limitativo della proprietà, ma come esplicazione della nostra inconfondibile competenza, che riguarda la riforma agraria intesa in senso stretto, e cioè nella zona del latifondo, che rientra in un interesse esclusivo della Regione. Non solo, ma mi parrebbe che gli emendamenti proposti, impostando in una maniera del tutto diversa il metodo e la finalità della legge nazionale, potrebbero contrapporre nella sostanza sociale le nostre leggi regionali alle leggi dello Stato, donde parecchie complicazioni che sin da ora dovremmo prospettare e serenamente esaminare, immaginando, persino, le conclusioni anticipatamente. Non solo sovvertirebbero tutto il sistema, le direttive, la metodologia della legge nazionale e, quindi, il principio legislativo della legge nazionale; ma, a mio avviso, una nostra disposizione in materia violerebbe anche la Costituzione, la quale ha dettato dei limiti alla proprietà terriera, ma non ha dato una direzione univoca. Ha parlato di limiti in senso generale, lasciando al potere dello Stato di fissarne poi il contenuto, la misura, l'estensione, ma, soprattutto, quello che più interessa, il principio.

Pertanto, ritengo che questi due emendamenti, perchè la nostra legge non abbia un destino sfortunato, debbano essere respinti e che, però, l'Assemblea debba polarizzare la sua attenzione sull'emendamento da me proposto all'articolo 20; emendamento che vedo riproposto in diversa forma dagli onorevoli Napoli, Castrogiovanni ed altri, forse con diverso criterio, ma sulla base dello stesso principio, cioè l'applicazione dell'articolo 44 della Costituzione, il quale, quando ha voluto limitare la proprietà terriera, non l'ha fatto per consacrare una limitazione discutibile della ricchezza, ma ai fini di promuovere il progresso economico. L'abbiamo letto tante volte, questo articolo 44, che mi pare basti ricordarlo.

Quindi, il mio intervento può essere considerato come una dichiarazione di voto. Io voterò contro gli emendamenti Pantaleone e Cristaldi, in quanto mi riservo di insistere sul mio

emendamento all'articolo 20 o di aderire allo emendamento Napoli, Castrogiovanni ed altri, che prevede un limite superficiario per la zona latifondistica.

PRESIDENTE. E' iscritto a parlare l'onorevole Monastero. Ne ha facoltà.

MONASTERO. Onorevoli colleghi, desidero anzitutto, dire qualche cosa sulla questione di principio sollevata dall'onorevole Cristaldi, per poi venire alle deduzioni che scaturiscono da certe posizioni evidentemente ideologiche e da certe affermazioni fatte con leggerezza da alcuni oratori sul tradire o non tradire quelli che sono i mandati e le competenze speciali che ciascuno ha nel proprio settore.

Sulla questione di principio del limite indiscriminato della proprietà, ho già detto, in sede di discussione generale, che sono nettamente contrario al limite in una forma indiscriminata. Ho già detto allora, quali erano i motivi che portavano me, democristiano, a respingere nella forma più categorica quello che è il limite indiscriminato della proprietà. Non posso pensare e non penso che ci debba essere un livellamento della ricchezza terriera, un livellamento indiscriminato, per cui tutti i proprietari terrieri debbano possedere 50, 100, 200 ettari, quello che sarà ma in maniera uniforme. Ho detto allora, e ripeto ora, che vedo questo limite non in funzione della superficie, ma in funzione del reddito, capovolgendo, cioè, il concetto dell'onorevole Cristaldi. Ne viene di conseguenza che la limitazione della proprietà è rapportata sia alla quantità di terra che ciascuno ha, che alla coltura che ciascuno esercita nella propria terra. Quindi, primo fattore da prendere in considerazione è la qualità di terra e poi la superficie. Questo vuol dire che bisogna applicare la tabella Segni, di cui, ripeto, sono un fervente sostenitore perchè assolve in una forma, direi quasi, piena quello che è il senso della giustizia e della obiettività; due caratteristiche, che sono di una delicatezza estrema, in questo specifico problema della espropriazione, perchè, se noi lasciassimo l'espropriazione alla volontà di organi determinati, a persone determinate, senza un meccanismo aritmetico tabellare che giustifichi la linea di condotta che deve tenere il funzionario addetto all'applicazione di questa legge, evidentemente andremmo incontro a moltissimi errori.

COLAJANNI POMPEO. Si metta d'accordo con le A.C.L.I.! E' un vero peccato che

ci sia tanto divario tra quello che dicono le A.C.L.I. e quello che dice lei, rappresentante qualificato delle A.C.L.I., in questa Assemblea!

MONASTERO. Non è certamente lei il più qualificato ad interpretare il pensiero delle A.C.L.I. e tanto meno dei coltivatori diretti!

COLAJANNI POMPEO. Dei nostri lavoratori sicuramente, ed anche, ne sia certo, dei lavoratori democristiani!

CORTESE. Ordini da Roma non ne riceviamo, noi!

MONASTERO. Dunque, dicevo che non vi deve essere alcun livellamento ed alcun limite predeterminato.

POTENZA. Nel suo discorso di Palermo, al Politeama, l'onorevole Pastore ha proclamato il limite di cento ettari!

MONASTERO. Lei ha la cattiva abitudine — mi permetta di dirlo — di interpretare sempre e di giudicare secondo i suoi principi il pensiero degli altri. L'altra volta, quando io ero assente, mi giudicò a suo modo. Giudichi se stesso se ne è capace.

POTENZA. Lei è incapace di ragionare a vista d'occhio.

DI CARA. Il suo giornale ha detto che Pastore era per il limite della proprietà.

POTENZA. Conosce gli insetti lei, forse!

MONASTERO. Credo di essere aderente alle mie idee nel campo politico ed anche in quello sociale, sostenendo che, se si applica la tabella Segni, che poi è anche la tabella prevista dalla nostra legge, si pone un limite alla proprietà; si tratta, però, di un limite differenziato, che riduce lo scarto e non determina un livellamento. Insisto su questo principio, e credo che molti dei miei colleghi sono dichiaratamente d'accordo su di esso; esso è tale da non riportare tutti allo stesso livello, ma da ridurre lo scarto fra il grandissimo ed il medio proprietario per avvicinarsi quanto più è possibile alla piccola proprietà contadina.

Una precisazione, poi, volevo fare all'onorevole Pantaleone, il quale, attraverso la lettura di alcuni dati prelevati nel campo nazionale, arriva a certe sue specifiche conclusioni. Perchè l'Assemblea sappia come effettivamente stanno le cose, è necessario che io legga i dati particolari che si riferisco-

no alla Sicilia. Da questo esame non si deduce esattamente quello che voleva dedurre l'onorevole Pantaleone, e cioè che man mano che la proprietà aumenta in superficie il reddito imponibile diminuisce. Questo concetto è vero fino ad un certo limite — come vedremo — almeno per quel che appare dai dati statistici prelevati da studiosi assolutamente degni della massima stima, ma non è perfettamente esatto per tutte le classi di imponibile.

In Sicilia, infatti, per le proprietà che vanno da 30mila a 100mila lire di reddito imponibile, abbiamo un reddito medio per proprietà di 50mila 500 e un imponibile medio per ettaro di 312 lire; per le proprietà che hanno un imponibile tra 100mila e 200mila si ha un imponibile medio per proprietà di lire 137mila ed uno medio per ettaro di lire 297; per quelle che vanno da 200mila a 500mila si ha un imponibile medio per proprietà di lire 284mila ed uno medio per ettaro di lire 326; oltre l'imponibile di lire 500mila si ha un imponibile medio per proprietà di lire 737mila ed un imponibile medio per ettaro di lire 296.

Quindi, se consideriamo l'imponibile medio per ettaro, vediamo che esso diminuisce per quelle proprietà che vanno da 100 mila a 200mila lire di imponibile, aumenta per quelle che vanno da 200mila a 500 mila, per diminuire nuovamente quando il reddito imponibile va oltre le 500mila lire. Dall'esame di questa tabella si deduce che, quando la proprietà aumenta oltre un certo limite, si ha la carenza vera e propria della struttura della azienda e della sua coltura e, quindi, di riflesso la diminuzione dell'imponibile medio per ettaro. Invece, quando la proprietà si mantiene entro limiti superiori ad un certo minimo ed inferiori ad un certo massimo, allora constatiamo che l'azienda è più nettamente costituita e strutturalmente meglio formata; in questo caso, l'imponibile medio per ettaro aumenta.

Pertanto, pur essendo d'accordo, in linea di massima, con l'onorevole Pantaleone, devo fare una precisazione che mi sembra opportuna in merito a quello che dobbiamo decidere; ritengo, cioè, che noi dobbiamo tendere decisamente all'incremento della media azienda e delle piccole proprietà coltivatrici. Allo onorevole Pantaleone, che ha citato più volte le idee del senatore Medici, devo dire, inoltre, che uno dei collaboratori più intimi del ministro Segni (non è un mistero) nella forma-

zione di questa tabella, che corrisponde a criteri di giustizia e a criteri di obiettività, è stato proprio il senatore Medici. Non solo, ma lo stesso senatore Medici ha dichiarato pubblicamente — l'ho ascoltato io personalmente — che non è neanche vero che la piccola proprietà coltivatrice che noi vogliamo creare attraverso questa legge sia antiproduttivistica. Essa risponde, anzi, ai criteri produttivistici, a meno che noi non intendiamo per piccola proprietà coltivatrice quella proprietà molto frazionata, che non corrisponde alle esigenze del miglior impiego delle unità lavorative di ciascuna famiglia. Pertanto, nel determinare i lotti da assegnare, dovremmo tener presente il principio che è necessario non polverizzare e non aumentare eccessivamente la quantità di terra da dare a ciascun contadino, in modo che la terra concessa sia equiparata e proporzionata alle unità lavorative di ciascun lottista concessionario.

Quindi, non credo, sostenendo la tesi della tabella, di essere incoerente, oppure di venir meno alle idee che ho manifestato e sostenuto nel campo politico e nel campo sociale.

PANTALEONE. E' il 18 aprile che ha modificato molte opinioni!

MONASTERO. Vorrei approfittare di questa occasione per pregare i colleghi di non giudicare superficialmente la tesi degli altri deputati perchè, evidentemente, ciò potrebbe provocare dei giudizi non positivi nei loro riguardi.

PRESIDENTE. Prego il Governo di esprimere la sua opinione sull'emendamento Cristaldi.

MILAZZO, *Assessore all'agricoltura ed alle foreste*. Se dovessi seguire l'indirizzo della discussione, così come è stata iniziata per il titolo secondo, dovrei regalare all'Assemblea almeno mezz'ora di lettura delle mie dichiarazioni in merito al limite della proprietà, e in particolare al limite tabellare prescelto dal Governo nella sua proposta; ma non lo faccio.

FRANCHINA. Sarebbe opportuno perchè anche in sede di discussione generale lei accettò il concetto del limite potenziale; concetto che non vedo riflesso in nessuno dei suoi emendamenti.

MILAZZO, *Assessore all'agricoltura ed alle foreste*. Il limite potenziale è stato accettato in senso sanzionatorio all'articolo 11, e sarà

accettato, in tutti gli sviluppi che merita, in sede di discussione dell'emendamento Alessi. Debbo qui chiaramente dire che non sono del parere che si debba seguire uno soltanto dei due metodi, cioè quello dell'estensione e quello del reddito; insisto, invece, perchè sia ad essi preferito il sistema misto tabellare. Ripeto ancora all'Assemblea che la Costituzione non parla di limte, ma di limiti, e che la scelta del sistema tabellare è stata fatta dal Governo regionale dopo avere predisposto altro progetto e altra tabella; se abbiamo rinunciato alla nostra tabella per riprodurre quella del ministro Segni, è perchè abbiamo trovato quel sistema tabellare migliore; il più rispondente alla Regione siciliana, quello che più si addice....

ADAMO IGNAZIO. Alla difesa degli interessi degli agrari!

MILAZZO, *Assessore all'agricoltura ed alle foreste*. ...alla varietà dei terreni della Sicilia.

Abbiamo ritenuto di trovare nel sistema della tabella la chiave...

FRANCHINA. La chiave l'avete trovata per chiudere, non per aprire!

MILAZZO, *Assessore all'agricoltura ed alle foreste*. ...la via migliore per raggiungere quei fini che si prefigge la Costituzione. La prima finalità che essa si prefigge è quella della maggiore produzione e di un migliore e più razionale sfruttamento del suolo; su questo non ripeto quanto ebbe a dire anche l'onorevole Lanza di Scalea, trovando conferma in me, che era proprio questo il sistema che si addiceva al terreno siciliano. Benchè fossi stato proprio io a prospettare quel tale principio dell'*optima curabilis*, cioè dell'estensione che poteva presumersi di fare curare ad un individuo, e benchè si fosse detto che l'estensione di duecento ettari era la più appropriata per la proprietà media siciliana quella che poteva curarsi meglio rinunziammo tutti a questo sistema. Vi rinunziammo perchè esso è fondato sull'assoluto e perchè ritenevamo e riteniamo che il sistema tabellare, essendo relativo ed elastico, riesce meglio ad evitare dei giudizi che avrebbero dovuto essere dati dal tecnico nel caso che avessimo un limite fisso nell'estensione, salvo a fare eccezione per le aziende a coltura intensiva.

Fra i pregi del sistema tabellare vi è quello di poter gravare di meno chi è stato presente sul terreno, chi ha investito nella conduzione,

chi ha trasformato la sua proprietà, per stabilire una maggiore percentuale di scorporo a colui che è stato assente, non ha fatto investimenti fondiari, e non ha voluto fare la trasformazione; in altri termini, per colpire colui che è rimasto in perenne assenza.

Per questa ragione non è il caso che io qui illustri la questione riesaminando la teoria del senatore Medici e gli elaborati della Commissione del 1944, ai quali si appella l'onorevole Cristaldi.

CRISTALDI, *relatore di minoranza*. Del 1947-48.

MILAZZO, *Assessore all'agricoltura ed alle foreste*. Non occorre neppure che mi riferisca alla parabola delle mine e dei talenti, perchè tutto questo è stato già detto; è stato così messo in evidenza come, veramente, col sistema tabellare veniamo a risolvere il problema della migliore distribuzione della terra nella nostra Regione.

Questa è la ragione per cui il Governo insiste sull'emendamento testè presentato e sul limite tabellare che ha voluto inserire nel progetto originario e riprodurre nell'emendamento predetto.

GUGINO. Il sistema tabellare non impone un limite nè alla estensione nè al reddito.

STARRABBA DI GIARDINELLI. Difatti, lascia intatta la proprietà!

PRESIDENTE. Prego la Commissione di esprimere il suo parere su questo emendamento.

BIANCO. La maggioranza della Commissione è entrata al limite fisso e si attiene al proprio testo. In sede di Commissione è stato ampiamente discusso il sistema da adottarsi per imporre un limite alla proprietà; ma poichè la nostra riforma è ispirata a un criterio produttivistico, la maggioranza della Commissione stessa ritiene che sia più costituzionale il sistema tabellare anzichè il sistema del limite. Infatti, l'articolo 44 della Costituzione parla, nella prima parte, semplicemente della finalità che vuole raggiungere la legge e queste sono: un razionale sfruttamento del suolo e più equi rapporti sociali. Nella seconda parte, l'articolo parla di limiti soltanto come mezzo, come uno dei mezzi per potere raggiungere quelle finalità; finalità che, attraverso il sistema tabellare, si raggiungono molto meglio che con un limite drastico.

CRISTALDI, *relatore di minoranza*. Legga il parere del professore Salemi!

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento Cristaldi.

CRISTALDI, *relatore di minoranza*. Noi chiediamo l'appello nominale.

(La richiesta è appoggiata)

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Metto in votazione per appello nominale l'emendamento Cristaldi, sostitutivo dell'articolo 18. Procedo, pertanto, alla estrazione a sorte del nominativo del deputato da cui avrà inizio l'appello nominale: risulta estratto il nominativo del deputato Lo Manto.

Chiarisco il significato del voto: sì, favorevole; no, contrario.

Prego il deputato segretario di procedere all'appello, cominciando dal deputato Lo Manto.

BENEVENTANO, *segretario*, fa l'appello.

Rispondono sì: Adamo Ignazio - Ausiello - Colajanni Pompeo - Colosi - Cortese - Cristaldi - Cuffaro - D'Agata - Di Cara - Franchina - Gugino - Lo Presti - Luna - Mare Gina - Marino - Mondello - Montalbano - Nicastro - Omobono - Pantaleone - Potenza - Taormina.

Rispondono no: Alessi - Ardizzone - Beneventano - Bianco - Borsellino Castellana - Caltabiano - Castiglione - Castorina - Cosentino - D'Angelo - D'Antoni - Di Martino - Drago - Faranda - Ferrara - Germanà - Giganti Ines - Guarnaccia - La Loggia - Landonina - Lanza di Scalea - Lo Manto - Majorana - Marchese Arduino - Milazzo - Monastero - Montemagno - Napoli - Petrotta - Restivo - Ricca - Romano Fedele - Romano Giuseppe - Sapienza - Starrabba di Giardinelli - Verducci Paola.

Sono in congedo: Dante - Majorana - Russo.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione. Prego i deputati segretari di procedere al computo dei voti.

(I segretari procedono al computo dei voti).

Risultato della votazione.

PRESIDENTE. Comunico all'Assemblea il risultato della votazione:

Votanti	58
Favorevoli	22
Contrari	36

(L'Assemblea non approva)

Riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento Pantaleone ed altri, sostitutivo dell'articolo 18.

E' iscritto a parlare l'onorevole Ausiello. Ne ha facoltà.

AUSIELLO. Onorevole Presidente, signori deputati, con l'emendamento proposto si pone la questione, che l'Assemblea già conosce dalla discussione generale, del limite di estensione della proprietà fondiaria: limite di estensione, che è un concetto ben diverso da quello dell'obbligo di conferimento straordinario, che è contenuto nel disegno di legge presentato dal Governo regionale e nel testo presentato dalla maggioranza della Commissione; però soltanto il limite di estensione, e non già l'obbligo di conferimento straordinario, obbedisce al dettato costituzionale.

In sede di discussione generale, io stesso ho avuto occasione di richiamare l'articolo 44 della Costituzione, il quale espressamente dispone che la legge ordinaria stabilisce i limiti di estensione della proprietà terriera. Si potrebbe obiettare — ed è stato obiettato in sede di confronto fra il disegno di legge regionale e il disegno di legge-stralcio nazionale — che neppure il disegno di legge-stralcio nazionale prevede il limite di estensione territoriale. A questa obiezione si risponde facilmente, osservando che il difetto della legge statale non ci esime dall'obbligo di rispettare, noi legislatori regionali, la Costituzione dello Stato. Questo rilievo dovrebbe essere condiviso dai molti caldi sostenitori delle prerogative autonomiche della Regione siciliana, che sono convinti della necessità che in materia di riforma agraria la Regione dica — e (si è aggiunto) prima dello Stato — la sua parola propria ed originale.

Ma c'è da fare un'altra considerazione: la legge Segni è una legge stralcio, cioè è un anticipo di ciò che sarà la riforma agraria dello Stato italiano, ed io, per conto mio...

MONASTERO. Nel disegno di legge generale si fa riferimento alla tabella.

AUSIELLO. ...io, per mio conto, non dubito, per quel rispetto che professo verso il Parlamento nazionale, che, allorquando il legislatore nazionale affronterà *in toto* il problema della riforma agraria, non potrà non obbedire al dettato costituzionale, che fa obbligo ai legislatori, sia del centro che delle regioni, di fissare limiti di estensione alla proprietà terriera.

La questione costituzionale, peraltro, non deve essere posta da un punto di vista formalistico, cioè a dire dal punto di vista di un rispetto formale della lettera della Costituzione. Noi dobbiamo indagare la *ratio legis* del disposto dell'articolo 44, la giustificazione di questo limite che va imposto alla proprietà privata della terra.

Si è detto che la ragione del limite deriva dalla funzione produttiva della terra, per cui la dimensione della proprietà deve essere tale da consentire il massimo rendimento del suolo; tale ragione è consacrata nello stesso articolo 44 della Costituzione, là dove è detto che il limite si impone al fine di conseguire il razionale sfruttamento del suolo. Si pensa, ovviamente, che la titolarità esclusiva delle proprietà di estensioni troppo vaste di terra da parte di una sola persona possa non essere compatibile col massimo sfruttamento del suolo, e che il rendimento del terreno sarebbe maggiore ove quella estensione fosse suddivisa fra diversi proprietari. Ragione plausibile, tanto più plausibile nella nostra Sicilia, poichè noi sappiamo del prevalere, in vaste zone dell'Isola, di quella economia latifondistica, che è precisamente la negazione della buona coltura agraria ed in cui l'assenteismo del proprietario è causa esclusiva, in vaste zone, della scarsa produttività della terra.

Ma a questo argomento se ne è opposto un altro diametralmente contrario, e cioè: ma non è forse vero che, frazionando la proprietà, si può raggiungere un risultato opposto, e cioè ottenere una peggiore conduzione? Ora, è evidente che chi ragiona così confonde due entità diverse, e cioè confonde la proprietà con l'impresa, e, quando si richiama alla grande estensione — che, coltivata con un indirizzo unitario, rende di più delle colture frazionate —, intende alludere alle grandi imprese agricole le quali possono, però, non coincidere con la grande proprietà, cioè con la titolarità esclusiva del diritto di proprietà su quella estensione.

Sebbene si debba andare cauti nel paragonare l'agricoltura all'industria — si tratta di attività diverse —, noi sappiamo che nella industria il progresso economico moderno tende da tempo alla formazione delle grandi imprese, cioè di entità produttive a grandi dimensioni; tuttavia, questa tendenza macroscopico-dimensionale riguarda anche in questo caso l'impresa, ma si accompagna, al contrario, ad un frazionamento dei diritti di proprietà, in quanto lo strumento della grande impresa industriale moderna è proprio la società per azioni, in cui la proprietà è suddivisa e frazionata.

Anche in agricoltura vi può essere, in determinate condizioni spaziali, la convenienza o anche la necessità della grande impresa. Queste condizioni si realizzano dove vi siano grandi estensioni; per grandi estensioni non bisogna, però, intendere quelle di poche centinaia di ettari, ma quelle sterminate distese dove la terra è suscettibile soltanto della conduzione unitaria: così avviene in America e in Russia. Non escludo che anche in Sicilia vi siano casi, peraltro eccezionali, in cui si realizzino le condizioni che rendono necessaria la grande impresa.

MILAZZO, *Assessore all'agricoltura ed alle foreste*. Rari.

AUSIELLO. Ma, ripeto, anche quando vi siano, il concetto del limite della estensione non tocca l'impresa, ma tocca il diritto di proprietà. Ora, come abbiamo visto dagli esempi tratti dall'industria, impresa e proprietà sono concetti diversi.

L'altra ragione giustificatrice del limite si trova nello stesso articolo 44 della Costituzione, il quale aggiunge: « al fine di stabilire equi rapporti sociali ». Qui non c'entra più la produttività. Il legislatore costituzionale ha ritenuto che, nello stato attuale della nostra civiltà, sia giunto il momento di rivedere i fondamenti essenziali della nostra struttura sociale, cominciando da quel bene particolare che è la terra.

Dico « bene particolare », nonostante che il concetto della proprietà sia oggi lontano da quello quiritario, dove elementi ancora sopravvivevano le tracce di originari di diritto pubblico, per cui sovranità e proprietà si fondavano nel *dominium*. Noi siamo lontani da questi concetti, come siamo lontani dai concetti medievali di proprietà, in cui riaffiora la mescolanza fra elementi pubblicisti e privati-

stici. Resta ancora nel linguaggio comune una singolare traccia di questi concetti nel termine « stato » riferito ad una vasta proprietà terriera; ancor oggi i vecchi del luogo parlano dello « Stato di Vicari ». Noi tutti sappiamo che i nostri istituti giuridici, per quanto riguarda il contenuto del diritto di proprietà, sono ben lontani da queste concezioni. E tuttavia non possiamo non riconoscere che alla proprietà della terra, diversamente da quanto avviene per gli altri beni economici, restano ancora, e specialmente nel Mezzogiorno e nella Sicilia, tradizionalmente legati attributo di dominio e di potere politico.

Non è dunque soltanto con riferimento alla funzione economica della terra che va concepita l'esigenza del limite, ma anche, e forse prevalentemente, con riferimento alla situazione di privilegio che costituisce la proprietà della terra nei rapporti sociali, specie in regioni, come la nostra, in cui esistono, da una parte, grandi masse contadine escluse da rapporti stabili con la terra e, dall'altra parte, grandi proprietà nelle mani di pochi titolari.

E' pertanto, fondata l'esigenza che impone la riduzione coattiva delle proprietà eccedenti quel limite che, per considerazioni politico-sociali, sia considerato, in un dato momento storico, socialmente compatibile.

Ciò non ha nulla a che vedere col rispetto del diritto di proprietà privata; diritto che la Costituzione riconosce e sancisce come attributo della persona umana. Nell'articolo 42 la Costituzione dichiara che il diritto di proprietà è riconosciuto e garantito, ma che la legge ne determina i limiti affinché la proprietà possa raggiungere il suo fine sociale e possa essere accessibile a tutti. Così ritorna il concetto del limite, e nell'articolo 42 senza alcun riferimento alla funzione produttivistica del bene, ma soltanto per considerazioni politiche e di giustizia sociale.

Un giorno, ripensando ai tempi in cui mille, duemila, tremila ettari di terreno erano proprietà di una sola persona, si dirà che questi tempi erano barbari, così come oggi chiamiamo barbari i tempi in cui viveva l'istituto della schiavitù.

Per obbedire a questa esigenza di civiltà e di giustizia, per obbedire al precetto costituzionale, noi chiediamo che l'Assemblea siciliana affermi oggi il principio del limite di estensione della proprietà terriera, scrivendo

così una pagina di civiltà e di progresso nella storia della Sicilia e della Nazione.

PRESIDENTE. E' iscritto a parlare l'onorevole Cuffaro. Ne ha facoltà.

CUFFARO. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, io non richiamerò tutti i principi giuridici esaminati con competenza dai precedenti oratori. Mi richiamerò solo all'articolo 44, che dispone chiaramente il limite alla proprietà terriera.

Ritengo anche che noi dobbiamo esaminare questo problema da un punto di vista economico, politico e sociale. Quando si doveva dare il titolo alla riforma agraria, noi volemmo sospendere ogni decisione, in attesa di vedere se questa legge era o non era una riforma agraria.

La maggioranza ha detto che si tratta di una riforma agraria.

Perchè l'onorevole Milazzo ci ha detto che noi ripetiamo dei discorsi che si sono già fatti in sede di discussione generale, questa volta voglio rispondere basandomi sulle cifre che egli stesso ci ha comunicato a proposito del conferimento, come lui chiama questa concessione di terre. Egli ci ha detto con sicurezza che per la provincia di Agrigento saranno conferiti 18mila ettari di terreno; noi lo neghiamo, perchè di sicuro in questo progetto Milazzo non c'è niente e alle sue noi possiamo opporre le nostre cifre. Ma, anche ammettendo che le cifre esatte siano quelle del suo progetto, in provincia di Agrigento riceveremo 18mila ettari di terreno; però ne dovremo consegnare 10mila già ottenuti con la lotta per la concessione delle terre incolte. Questo è il risultato della riforma agraria proposta dal Governo! Ammettendo, quindi, che vengano concessi 18 mila ettari, come sostiene l'onorevole Milazzo, bisogna considerare anche le percentuali di riduzione concesse per i figli, per il conferimento volontario, etc.. In questo modo il Governo crede di avere risolto il problema della riforma agraria! Nella provincia di Agrigento cinquanta mila contadini poveri senza terra attendono il risultato di questa riforma: valeva la pena, onorevole Milazzo, disturbare l'Assemblea e fare tutte queste sedute per distribuire, poi, meno di 18mila ettari di terreno? E questa la chiamate riforma agraria? Ecco perchè si pone il problema del limite. Noi, con il progetto del Blocco del popolo, avremo dato ai contadini 77mila ettari di

terreno in provincia di Agrigento; invece, con il limite a cento ettari così come è stato proposto nell'emendamento Pantaleone ed altri, noi potremo dare 50 mila ettari di terreno a quegli stessi contadini.

Questo è il problema che dobbiamo tenere presente; problema grandioso e fondamentale per la Sicilia, di cui i contadini poveri hanno atteso a lungo la soluzione. Per la bonifica c'erano già le leggi del 1872, del 1933, del 1940; qui, invece, si tratta di fare veramente la riforma agraria. E, se vogliamo fare veramente la riforma agraria e se non vogliamo tradire i nostri impegni e le aspettative del popolo, noi dobbiamo votare per il limite della proprietà.

PRESIDENTE. E' iscritto a parlare l'onorevole Cortese. Ne ha facoltà.

CORTESE. Signor Presidente, volevo limitare il mio intervento ad una dichiarazione di voto e cercherò di essere molto breve. Vorrei esprimere alcune nostre riflessioni durante quella che è stata definita, a mio parere in maniera errata, come la discussione generale sulla riforma agraria.

Questo nome pomposo di riforma è stato fonte di molti equivoci in questa Assemblea. Almeno a Roma hanno avuto il garbo di chiamarla « legge-stralcio »; noi, invece, abbiamo voluto insistere nel dichiarare che era un progetto di riforma agraria.

L'articolo 18 che stiamo discutendo è il punto-chiave di questo dibattito, in cui dobbiamo cercare di assumere le nostre responsabilità di uomini politici nell'interesse dei contadini siciliani e dell'autonomia.

Ora, la prima affermazione che noi facciamo è questa, se l'onorevole Milazzo lo permette: noi non crediamo assolutamente...

MILAZZO, *Assessore all'agricoltura ed alle foreste*. Il Presidente permette che si riprenda la discussione generale? (*Commenti a sinistra*)

CORTESE. ...dicevo che noi non crediamo assolutamente alle cifre che egli ha fornito nella seduta del 5 ottobre.

Lo diciamo perchè questo sia inserito a verbale e resti come documento per i contadini siciliani.

Ora, noi che cosa abbiamo visto? Abbiamo visto che si parla contro il limite.

CALTABIANO. Contro un particolare tipo di limite.

CORTESE. A Roma non si è parlato contro il limite di superficie, ma si è detto: del limite parleremo, semmai, in sede di discussione della legge generale; cioè anche in questo lì si è avuto più garbo, più possibilità di discussione.

CALTABIANO. Insomma, qui siamo sgarbati!

CORTESE. Io non posso che ripetervi questo: questa riforma agraria per noi, non è che una vendita forzata di alcune terre ad alcuni agricoltori, mediatore lo Stato, che sceglierà i compratori e imporrà alcune condizioni esose. Questo è il concetto come lo concepite voi, senza limiti di estensione alla proprietà. Nella discussione generale noi abbiamo visto determinate oscillazioni di alcuni deputati, determinate posizioni politiche che ci facevano sperare molte cose perchè questa riforma agraria potesse migliorare.

Invece, durante la discussione sugli emendamenti, abbiamo visto...

POTENZA. La caduta delle foglie!

MILAZZO, *Assessore all'agricoltura ed alle foreste*. Ma per la tabella abbiamo sciolto un inno! (*Commenti*)

CORTESE. ...nei dibattiti sui vari emendamenti, abbiamo visto — consentitemi di dirlo con franchezza — un coro, un blocco perfetto sulle proposte ora del Governo, ora della Commissione. Può darsi che siano intervenuti nuovi fattori. Uno di questi può essere stato la visita dell'onorevole Scelba in Sicilia o, per esempio, il possibilismo governativo...

MILAZZO, *Assessore all'agricoltura ed alle foreste*. La guerra in Corea! (*Si ride al centro*)

CORTESE. No; anzi, la guerra in Corea poteva essere un fattore favorevole.

COLAJANNI POMPEO. Certamente!

POTENZA. L'adesione del vostro Governo all'esercito atlantico; una delle tante vergogne della Democrazia cristiana!

CORTESE. Però è chiaro che, nel dibattito generale, l'onorevole Alessi ha accettato un limite di 150 ettari per le zone latifondistiche; l'onorevole Napoli l'ha elevato a 200; l'onorevole D'Antoni ha presentato un emendamento per un limite di 150 ettari, e l'onorevole Milazzo ha accettato il limite potenziale di

150 ettari. Il significato di questa adesione poi me lo spiegherà, perchè io non l'ho capito.

MILAZZO. *Assessore all'agricoltura ed alle foreste.* Lo abbiamo già accennato.

POTENZA. In senso metafisico!

CORTESE. Noi diciamo questo: in campo nazionale ci sono due leggi provvisorie: la legge della Sila, che ammette il limite di superficie, e la legge-stralcio che, invece, non ne parla, rimandando la questione alla legge generale di riforma agraria. La legge per la Sila ammette il limite, perchè ha dovuto ammetterlo anche la Democrazia cristiana di fronte alle zone del latifondo calabrese. estensioni di migliaia di ettari con proprietari assenteisti. Noi crediamo che la situazione del latifondo siciliano sia uguale, dal punto di vista dell'assenteismo e della responsabilità dei proprietari, a quella del latifondo calabrese.

STARRABBA DI GIARDINELLI. Neanche per idea!

FRANCHINA. E' la ragione d'essere della autonomia!

CORTESE. Io penso di sì, e lo affermo; e mi dà ragione tutta la pubblicistica nazionale, che parla contro l'assenteismo dei proprietari della Regione. Quindi, in generale, io penso che, quando noi sosteniamo il limite di cento ettari, rispondiamo alla esigenza del nostro gruppo, dei nostri partiti, ad un mandato specifico dei sindacati, ad un mandato che noi assumiamo anche dalle A.C.L.I. e dai coltivatori diretti, che non parlano, nelle loro richieste, di un limite di cento ettari per il latifondo soltanto, ma di cento ettari per tutte le proprietà. Quindi, noi abbiamo avuto un mandato che ci conforta nel sostenere questo emendamento.

Noi pensiamo che, in questa Assemblea, non possiamo accettare la dichiarazione dello onorevole Scelba, per cui dobbiamo limitare la nostra discussione a questioni amministrative. Poichè abbiamo la potestà legislativa esclusiva in materia di agricoltura, possiamo anche imporre dei limiti alla proprietà, perchè ne abbiamo la facoltà.

Concludendo, noi siamo a favore dello emendamento Pantaleone ed altri, perchè pensiamo che senza limiti non si sostanzia l'autonomia e non si legano gli strati contadini all'istituto autonomistico; e, in secondo

luogo, perchè riteniamo che senza limiti si tradiscono i contadini e si riduce ai minimi termini la quantità di terra che deve essere loro concessa. Ricordiamo, infine, che la Democrazia cristiana, prima del 18 aprile, ha detto che voleva eliminare la grande proprietà; ma oggi, approvando questo progetto, essa tradisce le sue stesse dichiarazioni ed il suo stesso mandato parlamentare. (*Applausi dalla sinistra*)

PRESIDENTE. E' iscritto a parlare l'onorevole Cristaldi. Ne ha facoltà.

CRISTALDI, *relatore di minoranza.* Signor Presidente, onorevoli colleghi, poc'anzi, illustrando il mio emendamento, ho riferito il pensiero del consesso più autorevole degli economisti e dei tecnici di agricoltura, dei giuristi più sommi della nostra Isola, in relazione al doppio limite. Ora, io qui mi riferisco al pensiero, non contrastato dagli agricoltori, del costituzionalista professore Salemi, attraverso la lettura del testo stenografico delle relazioni rese dallo stesso, su istanza dell'onorevole Cannizzo, rappresentante ufficiale dell'Associazione agricoltori in seno alla Commissione: «CANNIZZO... Terzo quesito «(limite della proprietà privata): ritiene il «professore Salemi che la tabella di scorporo «Segni soddisfi ai requisiti dei limiti delle «proprietà private? Noi abbiamo limiti a se- «conda delle aziende. Non abbiamo un limite «unico. Il limite si deve intendere come li- «mite di estensione o di imponibile?

«SALEMI. Il secondo quesito si fonde col «primo.

«CANNIZZO. Fino ad un certo punto. Le «sottopongo quest'altro quesito: includere le «terre migliorate è costituzionale ai fini della «riforma agraria?

«SALEMI. Secondo il progetto Segni e «come anche si ripete nel nostro progetto lo «scorporo ha luogo in base al reddito com- «plessivo per il dividendo. Ora mi sembra «che questo criterio non sia costituzionale, «non sia rispondente all'articolo 44 della Co- «stituzione, quindi è la stessa legge nazionale «che è contro la Costituzione.

«CANNIZZO. Poi si parla di fissazione di «limite della proprietà. Io non discuto se i «limiti si debbano fare o se si debba arrivare «alla fissazione del limite. Per fissare i limiti «debbono concorrere altre cose. La mia do-

« manda non era questa: si debbono fissare
« dei limiti alla proprietà o no? Non era que-
« sta la mia domanda. Io ho fatto un'altra
« domanda: secondo la tabella Segni, così
« come si vuole fare passare nel nostro proget-
« to per questo scorporo delle nostre aziende,
« c'è una fissazione al limite della proprietà
« che agisce ugualmente dinanzi a tutti i cit-
« tadini o no? Perchè, se deve esserci un
« limite in tutto il territorio, non è possibile
« averlo uguale in una regione o in una zona
« agraria, perchè mi sembra assurdo che, at-
« traverso lo scorporo, partendo da estensioni
« diverse, si possa arrivare alle aziende che
« non hanno limite di estensione nè d'imponi-
« bile. Quindi, non vi è un limite attraverso
« la tabella Segni che possa essere riferito
« all'intera categoria di aziende site nella
« stessa regione e nella stessa zona agraria. »

E' quanto io ho detto poc'anzi nel mio in-
tervento e che l'onorevole Monastero non ha
apprezzato abbastanza!

« Quindi la tabella Segni, secondo me, non
« è più la riforma agraria, ma è una tassa-
« zione su quel capitale terriero che esula
« completamente dalla riforma agraria. » Al
che io ho osservato:

« CRISTALDI. Io credo che una cosa sia
« emersa: mi pare che si sia fatta confusione
« nella risposta data. In base alla doman-
« da rivolta dall'onorevole Cannizzo circa la
« incostituzionalità del metodo della tabella
« Segni in via di principio, in quanto non
« raggiunge le finalità di uguaglianza per re-
« gioni e per zone, il professore Salemi ha
« risposto: « Sì, è incostituzionale ». Ora, una
« cosa che è incostituzionale come metodo in
« via di principio non può diventare costitu-
« zionale attraverso le variazioni, perchè o
« per principio è incostituzionale ed allora
« tutto ne discende, oppure il principio è in-
« costituzionale ed allora l'articolazione non
« è adeguata ai fini previsti dalla legge. Sono
« due questioni perfettamente distinte e se-
« parate.

« PAPA D'AMICO, *Presidente della Com-
« missione*. Il professore Salemi ha detto che,
« secondo lui, la tabella Segni è incosti-
« tuzionale. Visto che noi siamo sopra quella
« scia, non abbiamo altro da fare. In sostanza,
« la risposta l'onorevole Cannizzo l'ha data
« ripetendo la sua precedente risposta. »

Signor Presidente, mi pare che la situazione
sia chiara. Gli agricoltori, per bocca dell'ono-

revole Cannizzo, dicono che la tabella Segni
è una tassazione al reddito terriero, non è, in
via di principio, una riforma agraria.

MILAZZO, *Assessore all'agricoltura ed alle
foreste*. L'hanno detto tanti; Zingali ha par-
lato prima di competenza.

CRISTALDI, *relatore di minoranza*. Il pro-
fessore Salemi, costituzionalista, afferma che,
poichè la Costituzione parla di limiti alla
estensione, la tabella di scorporo non è costi-
tuzionale. La Commissione, tenuto conto del-
le osservazioni degli agricoltori, tenuto conto
del parere del costituzionalista professore Sa-
lemi, ha affermato il principio che la tabella
in sè è incostituzionale, ma che essa l'avrebbe
modificata per renderla costituzionale. Senon-
chè, poi, non è stata modificata ed ecco che,
per giudizio concorde dei tecnici, dei giuristi,
dei lavoratori, delle rappresentanze dell'As-
sociazione agricoltori, per giudizio universale,
questa tabella di scorporo è dichiarata non
rispondente ai fini ed incostituzionale. Questo
metodo è il solo da adottare per l'assessore
Milazzo, rappresentante del ministro Segni,
che ha inventato questo metodo, sebbene esso
sia stato ripudiato dai rappresentanti dei la-
voratori, dai rappresentanti degli agricoltori,
dai giuristi, dai costituzionalisti, dai tecnici
agrari.

Volevo porre gli onorevoli colleghi di fron-
te a questa questione, che è questione grossa
e, per dimostrare che questo non è un giu-
dizio del mio settore politico, mi sono servito
delle dichiarazioni del rappresentante degli
agricoltori e di un emerito esperto in materia
costituzionale chiamato dalla Commissione.
Ho voluto dare lettura dello stenografico di
questa dichiarazione, perchè non le afferma-
zioni riassuntive, ma le motivazioni addotte
potessero servire di guida, soprattutto nel
porre una questione che, per me, è di
coscienza e di responsabilità. Non possiamo,
per amore di governo, per amore di maggio-
ranza, per amore di tesi, chiudere gli occhi
davanti a verità così gravi ed assumere delle
responsabilità enormi soltanto perchè « vuolsi
così colà dove si puote ». Cerchiamo di essere
noi stessi convinti di quello che facciamo,
perchè soltanto così potremo adempiere il
nostro dovere e, soprattutto, rispondere ai
contadini di quanto stiamo per fare.

PRESIDENTE. E' iscritto a parlare l'ono-
revole Franchina. Ne ha facoltà. La prego,
però, onorevole Franchina, di non ritornare

per una migliore utilizzazione del tempo, su argomenti già trattati.

FRANCHINA. Non so a che cosa attribuire il suo richiamo, signor Presidente: se è una maniera di volere limitare il mio intervento, debbo, con tutto il rispetto, dichiarare che lo respingo. Vostra Signoria ha il diritto di richiamarmi, ove io, per caso, non mi attenga all'argomento in discussione, cioè all'emendamento Pantaleone ed altri sostitutivo dell'articolo 18; in tutt'altro caso mi sentirei menomato, non foss'altro perchè Vostra Signoria ha concesso ampia libertà di discussione a tutti gli oratori.

RESTIVO, *Presidente della Regione*. Soprattutto all'onorevole Franchina!

PRESIDENTE. Man mano che si va avanti nella discussione gli argomenti si ripetono.

FRANCHINA. Cercherò di non ripetermi per quanto possibile.

COLAJANNI POMPEO. Sono degli argomenti che, ripetuti, giovano.

RESTIVO, *Presidente della Regione*. Giovano per stabilire con quale animo si fanno le discussioni.

FRANCHINA. L'Assemblea dovrà consentire che a me non reca affatto meraviglia la meraviglia manifestata dall'onorevole Milazzo tutte le volte che ha ritenuto di considerare superato l'argomento del limite, perchè se ne era ampiamente discusso in sede di discussione generale. Forse, l'affermazione dell'onorevole Milazzo corrisponde a quella che è la impostazione che egli ha cercato di dare a questo disegno di legge, tutte le volte che ha affermato che il disegno di legge si sostanzia prevalentemente nei primi due titoli. Io non credo, onorevole Milazzo, che, attraverso la enunciazione dei primi due titoli, l'Assemblea abbia potuto ritenere che il disegno di legge si adattasse all'intitolazione, che, con una forma, consentitemi, di albagia, in contrasto con la logica, si è voluta dargli in partenza, quasi a voler significare che prevalentemente all'Assemblea interessava, qualunque ne fosse il contenuto, dare alla legge il titolo di riforma agraria, anche se questo potesse costituire una modificazione di condizione agraria in senso tutt'altro che progressivo. Si è voluto insistere e si è respinto il concetto logicamente espresso da parte dell'onorevole

Ausiello, per conto del Blocco del popolo, che l'intitolazione della legge in tanto corrispondeva alla sostanza, in quanto della sostanza si avesse piena contezza.

Siccome l'argomento in discussione, sia nel disegno di legge di iniziativa governativa, sia nel testo elaborato dalla maggioranza della Commissione, aveva determinato una serie considerevole di critiche, in parte accettate dal Governo, sia pure in termini molto generici, era ovvio che soltanto in conseguenza di quella che sarebbe stata la sostanza del disegno di legge, che l'Assemblea sarebbe venuta ad approvare, si sarebbe potuto dare il titolo. Quando, quindi, si arriva all'articolo 18, che costituisce indiscutibilmente il nucleo centrale e direi la ragione di essere del titolo che abbiamo dato a questo disegno di legge, gli argomenti, che sono stati o soltanto accennati ampiamente sviluppati in sede di discussione generale, devono necessariamente avere, in sede di discussione degli articoli, il loro naturale svolgimento. Quali che possano essere le incontinenze e i tentativi di sorvolare su un argomento tanto importante, è naturale che, per quel senso di responsabilità che ogni deputato deve assumere davanti alle decisioni che sarà per prendere, debba essere consentito un più ampio dibattito.

In occasione del mio intervento ho voluto fare brevemente una questione di cifre e l'ho fatta, per quanto io abbia scarsa cognizione e scarsa attitudine alle cifre, appunto perchè mi sembrava e mi sembra tuttora che una legge di riforma agraria debba corrispondere allo sforzo massimo che l'Assemblea, che rappresenta i legittimi interessi del popolo siciliano, che ha voluto ed ha ottenuto l'autonomia, possa compiere nel campo dell'economia e prevalentemente in quello agricolo, in modo da ottenere il massimo di concessioni consentite dalla Costituzione. Ora questo massimo di concessioni voi non lo avete assolutamente dimostrato; voi non avete dato gli elementi per potere stabilire che non si poteva andare al di là di queste concessioni, che devono costituire indiscutibilmente il massimo ottenibile per l'avviamento al lavoro e per lo acquisto del diritto di proprietà, non più limitato al diritto di andare da un pubblico notaio a stipulare un atto di compravendita. Il massimo deve essere ottenuto in ordine al mutamento di determinate strutture, che costituiscono ostacoli alla affermazione della personalità umana.

Solo sotto questo profilo voi avreste potuto dimostrare che la tabella di scorporo corrisponde a determinate esigenze, al di là delle quali vi può essere una rottura dell'equilibrio dell'economia agraria siciliana. Qui ci può essere una rottura del prepotere di determinate classi, che voi volete sempre più consolidare e che non ha niente a che vedere con le ragioni della riforma agraria.

MILAZZO, *Assessore all'agricoltura ed alle foreste*. Infatti, si favoriscono in maniera particolare!

FRANCHINA. Ma quelle classi, anche se voi tentate di togliere soltanto un jugero di terra di fronte ad una estensione di 10mila ettari, cercherebbero di irrigidirsi, perchè quello jugero di terra non intendono assolutamente cedere. Pertanto, onorevole Milazzo, non è affatto il caso di sostenere che i temi della discussione generale non debbano nuovamente affiorare. Io ho cercato di dimostrare — e credo di averlo dimostrato con i dati statistici da me comunicati, invitandovi anche ad apportare le eventuali correzioni nel caso che in ciò io fossi incorso in errore — che, attraverso il limite massimo, indiscriminato, di tutta la proprietà terriera in Sicilia a cinquanta ettari, noi saremmo arrivati, come massimo, ad espropriare o concedere in enfiteusi o scorporare (il termine non ha importanza, è la sostanza quella che vale; a tempo opportuno esamineremo l'istituto che più si attaglia alla nostra situazione) non più di 460 mila ettari di terreno; il che importava che, di fronte a 400mila famiglie di contadini senza terra o con poca terra, gran parte o quasi tutti avrebbero soddisfatto quel precetto che la Costituzione impone all'articolo 42, cioè la possibilità dell'accesso alla proprietà terriera privata ed alla proprietà in genere. Qui ricordo che l'onorevole Lanza di Scalea ha voluto creare un equivoco, lamentando la possibilità di una eccessiva polverizzazione; egli non ha tenuto conto che io prendevo in considerazione i contadini con poca o senza terra. Si trattava di conferire, nei limiti del possibile e salvo a stabilire quali fossero le unità fondiarie possedute, la terra ai contadini che ne hanno poca, in modo da integrare quella posseduta, ed a quelli che non ne hanno affatto. Con un limite indiscriminato di cinquanta ettari, comprese le proprietà irrigue, gli agrumeti e quelle a coltura arborea ed estensiva, si può arrivare, come massimo,

ad una concessione in enfiteusi solo di 460mila ettari; pertanto, è assurdo pensare che, attraverso la tabella di scorporo, escludendo i sei undicesimi della proprietà terriera, quella intensiva, e stabilendo non il limite superficiale, ma il limite di superficie economica in base al reddito, si possa arrivare ad una disponibilità di 140-150mila ettari di terra da concedere, così come ha tentato di affermare lo onorevole Milazzo alla chiusura della discussione generale. Difatti, così come l'onorevole Cuffaro ha denunciato la fantasiosa cifra assunta per Agrigento, ugualmente, sulla scorta dei dati forniti per Messina, debbo dire che i 18mila ettari di cui Ella, onorevole Milazzo, parla, esistono soltanto nella sua fantasia, in quanto lo stesso Ispettorato parla di 4mila - 4 mila 500 ettari, cifra che corrisponde esattamente a quella da noi indicata e denunciata.

MILAZZO, *Assessore all'agricoltura ed alle foreste*. Le ho messo a disposizione il mio ufficio, i miei funzionari, e le ho indicato i dati statistici e catastali.

FRANCHINA. Io credo, onorevole Milazzo, che alle dimostrazioni aritmetiche e geometriche si può anche arrivare per assurdo. Lei mi pone nella necessità di rifare quel conto contro il quale lei ha obiettato. Come risulta da un dato statistico, le proprietà superiori ai 50 ettari comprendono 2mila 550 ditte e, poichè ogni singola proprietà corrisponde indiscutibilmente a più di due proprietà individuali, l'intera proprietà al di sopra dei cinquanta ettari è di 860mila ettari.

MILAZZO, *Assessore all'agricoltura ed alle foreste*. Questo è lo sbaglio! Vada a consultare l'Ufficio catastale dell'Ente per la colonizzazione del latifondo siciliano.

FRANCHINA. Io ho rilevato questi dati dall'Ufficio di statistica. Se lei vuole rivoluzionare la statistica, ha il dovere di dimostrarlo e io ho già rilevato che questi dati statistici non sono sufficienti e non sono integrati. E' vero che la proprietà in Sicilia al di sopra di cinquanta ettari ammonta a 860mila ettari? E' altrettanto vero che, dagli accertamenti fatti fino al 1947, il numero delle ditte intestatarie è di 2mila 550? Se tanto è vero, poichè statisticamente corrisponde un indice di 2,28 per ogni ditta catastale, anche calcolando soltanto un indice di due individualità per

ogni ditta catastale, noi abbiamo sottratto oltre 550mila ettari.

CALTABIANO. Si dimezza.

FRANCHINA. No! Non si dimezza, si aumenta.

CALTABIANO. Quelli che vanno allo scorporo sarebbero metà.

FRANCHINA. Quindi, c'è una rimanenza di circa 400mila ettari di terreno. Tenuto conto che, attraverso una incidenza su tutta la proprietà terriera in Sicilia, si potrebbe arrivare, col limite fisso di cinquanta ettari, a 460 mila ettari di scorporo, come mai lei, onorevole Milazzo, vuole arrivare a 150mila se i sei undicesimi di questa proprietà al disopra di cinquanta ettari sono tutti a coltura intensiva e Lei stesso vuole esentarla del tutto dallo scorporo? Come può mai Lei affermare che, con i rimanenti cinque undicesimi, attraverso la tabella verticale ed orizzontale, che è stata anche denunciata come incostituzionale, si può arrivare ad uno scorporo di 150 mila ettari di terreno?

MILAZZO, *Assessore all'agricoltura ed alle foreste*. Secondo il piano...

FRANCHINA. A meno che Lei, onorevole Milazzo, con quelle tacite riserve che le sono abituali, non abbia voluto includervi le terre sottoposte ad usi civici e di pertinenza degli enti; terre che sono già censite, che sono in possesso dei contadini, che non incidono assolutamente su quello che è il numero da Lei fornito e che ammontano « grosso modo » a 70-75mila ettari. Lei tutto questo non ha specificato; ma, anche quando intenda includere questi beni di proprietà degli enti, sottoposti ad usi civici, non potrà ugualmente arrivare a quella cifra da Lei denunciata nella giornata della chiusura della discussione generale.

E', pertanto, dal punto di vista sostanziale che bisogna guardare l'emendamento Pantaleone ed altri all'articolo 18. Noi intendiamo compiere il massimo sforzo legislativo, al fine di soddisfare le precise esigenze contenute nella Costituzione, cioè quel dettame non generico che corrisponde anche ad un preciso precetto morale, a un precetto di morale cristiana, onorevole Milazzo, quello del diritto al lavoro. Non si può, onorevole Milazzo, attraverso il mantenimento dei complessi agrari, avviare la gente al lavoro, perchè molta gente rimarrà esclusa; non si potrà nemmeno

avviarla al diritto di avere quella tale proprietà privata che, in base all'articolo 42 della Costituzione, non viene ad essere integrata dal fatto di avere il diritto di andare dal notaio, perchè questo diritto il contadino lo ha con o senza la riforma.

L'articolo 42 della Costituzione, che stabilisce questo preciso diritto, dice testualmente: « La proprietà privata è riconosciuta e « garantita dalla legge, che ne determina i « modi di acquisto, di godimento e limiti « allo scopo di assicurarne la funzione sociale « e di renderla accessibile a tutti. »

Concetto, questo, che è ribadito anche dall'articolo 44 e di cui l'onorevole Bianco dà una interpretazione — me lo consenta — certamente bizantina.

Ora io mi domando, se la proprietà rimane accentrata nelle mani di determinati agrari, come si può dare luogo all'accesso da parte dei poveri a questa proprietà se non c'è una norma che stabilisca una particolare maniera di acquisto, attraverso la quale la proprietà possa pervenire a chi non ne ha? Come può Lei, onorevole Milazzo, soddisfare la esigenza dell'articolo 42 col sistema della tabella?

MILAZZO, *Assessore all'agricoltura ed alle foreste*. Anzi aumenta... (*Commenti a sinistra*)

FRANCHINA. I maestri di diritto costituzionale hanno detto che quella è una imposta sul patrimonio e che, quindi, non ha nulla a che vedere con il precetto della Costituzione.

Che cosa significa razionale sfruttamento del suolo? Se questo concetto fosse racchiuso nella maggiore o minore intensità della coltura, è evidente che questo razionale sfruttamento del suolo sarebbe già bello ed attuato in conseguenza delle norme sulla bonifica o sui piani di ordinamento colturale; ma questo concetto del razionale sfruttamento del suolo è collegato immediatamente al concetto di stabilire equi rapporti sociali. Ora, questi equi rapporti sociali come si possono stabilire se la proprietà rimane sempre nelle mani delle stesse persone? Come può lei, onorevole Milazzo, conciliare questi precisi precetti, programmatici che la Costituzione stabilisce, col metodo dei limiti di estensione?

MILAZZO, *Assessore all'agricoltura ed alle foreste*. Ma la Costituzione favorisce anche la media e piccola proprietà.

POTENZA. Non c'è più sordo di colui il quale non vuole sentire!

FRANCHINA. Ed ora, onorevole Milazzo, vorrei richiamarla alla ampia discussione svoltasi in Assemblea Costituente a proposito dell'articolo 44, alla quale discussione poi cercò di arrampicarsi come ad uno specchio il ministro Segni, quando volle difendere il concetto del limite della superficie economica, il concetto delle tabelle verticali ed orizzontali. Questo concetto, in una maniera abbastanza nebulosa, nonostante i chiarificativi interventi di una serie di deputati di tutti i settori, venne enunciato, alla presenza di venti deputati, dall'allora onorevole Einaudi, non ancora Presidente della Repubblica. E fu alla presenza di venti deputati che l'attuale ministro Segni pretese di poter affermare il concetto della superficie economica e, avendo annunciato questo principio, pretese di poter dare una dimostrazione di interpretazione autentica ad un articolo in cui si era aggiunta l'aggettivazione « limiti di estensione » perchè il solo termine « limiti » era parso inadeguato, era parso insufficiente e si volle chiarire con questa aggiunta, appunto per indicare il limite superficiario. Ora mi domando se, nel significato morfologico della parola, ci può essere alcun dubbio sul termine « limiti di estensione » e se non sia esattamente una interpretazione prettamente bizantina quella di voler costituire il limite soltanto come limite di superficie economica. Voglio ammettere che nel limite di estensione possono entrare in gioco tutti e due i concetti. Non c'è dubbio che resta prevalente quello del limite superficiario, che è presente nel nostro emendamento, in una forma che corrisponde a quella che può essere l'opinione di coloro che ritengono che il concetto del limite vada interpretato sotto il doppio profilo. Difatti, noi stabiliamo un limite tassativo per qualsiasi genere di proprietà che non sia superiore ai cento ettari, tenendo conto del maggiore reddito, cioè un limite di 75 ettari per determinate proprietà a coltura arborea e specializzata e un limite di 50 ettari per la proprietà consistente in agrumeti o in zone irrigue che siano forniti di canalizzazioni, stabilimenti impermeabili, etc.. Quindi, tutti e due i concetti solo esclusi; concetti, che derivano dai precetti che dovrebbero guidarci nella formazione di questa legge, perchè appunto sotto questo profilo il Blocco del popolo, a chiusura della discussione generale, votò il passaggio all'esame degli articoli e lo votò, onorevole Milazzo, perchè Lei, dal banco del Governo,

fece presente che era disposto ad accettare alcuni emendamenti, perchè il progetto costituiva un avvio. Ma, fino ad ora, onorevole Milazzo, che io sappia, nulla di sostanziale è stato mutato.

MILAZZO, *Assessore all'agricoltura ed alle foreste*. Basterebbe l'articolo 11.

FRANCHINA. L'articolo 11! Se lei, onorevole Milazzo, parlò di limite in potenza, non poteva certamente riferirsi all'articolo 11 per la semplicissima ragione che lei si riallacciò all'emendamento dell'onorevole Alessi, molto confusamente proposto.

Io ho il dovere di chiedere l'intervento dell'onorevole Alessi su questa precisa questione, perchè si ha un bel dire: « Accetto il concetto del limite, se si tolgono le riduzioni; lo ripudio, se si accetta l'emendamento soppressivo in ordine alla riduzione »! Sono termini che non hanno niente a che vedere l'uno con l'altro. Se deve o non deve essere stabilito il limite, non dipende minimamente dall'esigenza di attribuire un 10 per cento in più per ogni figlio oltre il primo o per i conferimenti volontari che si possono fare. L'onorevole Alessi pone l'emendamento in una posizione sistematica che ha il preciso compito di far passare il concetto del limite appunto per essere superato dall'emendamento precedente. Ma lei, onorevole Milazzo, si riferiva proprio a quell'emendamento, che, sia pure, in forma subordinata, sia pure per determinate categorie di terreni, stabiliva il limite. Lei parlava dell'emendamento Alessi; non ci venga a dire che l'articolo 11, che stabilisce un limite sanzionatorio, è quel limite potenziale che Lei voleva fare adottare in sede di discussione generale.

STARRABBA DI GIARDINELLI. Parli dell'emendamento.

FRANCHINA. Sto parlando, se lei sta attento, esattamente dell'emendamento, per stabilire che, per quanto parzialmente, dal Governo era stato enunciato di accettare un limite, sia pure potenziale, e che non è affatto vero che il limite in potenza potesse riferirsi all'articolo 11, perchè in questo articolo abbiamo fatto meno di quanto avremmo dovuto fare e molto meno rispetto alla legge, che lei chiama la *magna charta*, la legge sulla bonifica, perchè lì è comminata l'espropriazione in tutti i casi.

PRESIDENTE. Onorevole Franchina, la prego di attenersi all'argomento.

FRANCHINA. Io presumo, onorevole Presidente, di essere in tema e cercherò di dimostrarlo. Vorrei ricordare che il Governo, che ha già enunciata la sua posizione nettamente ostile al concetto del limite superficario, aveva ammesso, a chiusura della discussione generale, di entrare nell'ordine di idee del limite, sia pure in potenza. E, siccome l'onorevole Milazzo, un momento fa, ha stabilito che il concetto di limite in potenza superficaria si riferiva all'articolo 11, devo ricordare all'Assemblea e all'onorevole Milazzo — che spesso volte ricorda quello che dice da questa tribuna, ma spessissime volte non lo ricorda — che egli si riferiva all'emendamento dell'onorevole Alessi e che l'emendamento Alessi si riferisce all'articolo 20, cioè al titolo terzo del disegno di legge e non ha niente a che vedere con le sanzioni stabilite all'articolo 11. Quindi, il limite in potenza Lei, onorevole Milazzo, prima di determinati eventi lo aveva accettato; adesso, che la barriera è stata ricostituita e gli atteggiamenti più o meno demagogici sono stati messi a tacere, l'Assemblea continua nei suoi lavori con la convinzione di trovarsi davanti ad una muraglia; ma è certo che da questa tribuna ogni deputato ha il dovere di chiarire, nella maniera più recisa, la sua posizione davanti a questo gravissimo problema. C'è una questione di sostanza e la sostanza consiste nel volume massimo di terra che si può e si deve dare ai contadini. L'enorme disoccupazione, l'enorme livello basso dei salari in Sicilia dipende ed è conseguenza della struttura feudale che voi volete continuare a mantenere.

C'è un dettame della Costituzione che noi vorremmo rispettare e che voi volete a qualsiasi costo violare. C'è inoltre un altro dettame che proviene dall'articolo 14 dello Statuto; ma, procedendo di questo passo, con tutte quelle limitazioni che avete posto nel vostro disegno di legge e che la maggioranza della Commissione ha peggiorato, noi verremmo a votare una legge indiscutibilmente più sfavorevole per il popolo siciliano di quanto non sia quella nazionale, violando così anche lo articolo 14 del nostro Statuto. E' una questione, signori deputati, di responsabilità. Non vale sciogliere un inno in una protesta che ha ben poca sostanza ed è tutta formale; non vale affermare il principio autonomistico da que-

sta tribuna. L'autonomia è sorta con una parola d'ordine: riforma agraria. Se noi non faremo la riforma agraria, se cioè noi non accetteremo il concetto del limite in superficie, noi avremo tradito non solo gli interessi delle classi lavoratrici isolate ma l'intera autonomia. (*Applausi a sinistra*)

Voce dalla sinistra: E' quello che vogliono fare!

PRESIDENTE. E' iscritto a parlare l'onorevole Caltabiano. Ne ha facoltà.

CALTABIANO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, io credo che, fra tanti limiti, convenga anche porre un limite alla nostra discussione; pertanto, io mi atterrò strettamente all'argomento.

L'onorevole Cristaldi, per invocare l'applicazione del limite fisso, nel preambolo della sua relazione di minoranza si riferisce all'articolo 44 della Costituzione; così anche lo onorevole Franchina e gli altri colleghi firmatari del suo emendamento che vogliono alcuni limiti fissi, tre limiti fissi (e l'onorevole Franchina ha detto anche indiscriminato). Io, Eccellenza, non credo che dall'articolo 44 della Costituzione discenda l'obbligo dell'applicazione del limite costante, invariato, fisso, indiscriminato, perchè è vero che questo articolo dice: « al fine di conseguire il razionale sfruttamento del suolo » (e non dice nemmeno il più razionale sfruttamento del suolo) « e di stabilire equi rapporti sociali » (e non dice nemmeno più equi rapporti sociali); ma questi sono due fini da conseguire, non sono soltanto un enunciato esplicativo. La legge, in rapporto a questi fini, dispone sei ordini di provvedimenti, e cioè a) « impone obblighi e vincoli alla proprietà terriora privata; » b) « fissa limiti (non fissa « il limite » della estensione) alla sua estensione secondo le regioni e le zone agrarie. » Voglio far notare agli onorevoli colleghi che zona agraria ha un preciso significato catastale e non un significato generico. (*Commenti a sinistra*)

NICASTRO. Variabile da zona a zona.

CALTABIANO. Le zone agrarie sono quelle delimitate nel catasto e, pertanto, bisogna dare ad esse un significato esatto, preciso, scientifico.

POTENZA. Anche ai limiti. Non dice « scorporo » la Costituzione; dice « limiti ».

CALTABIANO. c) « promuove e impone la bonifica della terra; » d) « la trasformazione del latifondo; » e) « la ricostituzione delle unità produttive; » f) « aiuta la piccola e media proprietà ».

La legge, anzitutto, dispone questi sei ordini di provvedimenti in rapporto al conseguimento dei fini, perchè, altrimenti, la dizione dell'articolo 44 potrebbe anche essere questa: « La legge impone vincoli e obblighi alla proprietà terriera, fissa i limiti della sua estensione e stabilisce provvedimenti autonomi ». Ma questi provvedimenti non sono autonomi; sono predisposti in ordine al conseguimento dei fini che la Costituzione impone alla legge di realizzare. E allora, i limiti di proprietà devono essere posti in ragione al conseguimento del fine di un razionale sfruttamento del suolo e di equi rapporti sociali.

Io, quindi, in termini di logica elementare, concludo che quanto più siamo lontani da un razionale sfruttamento tanto più il limite può essere più grave ed esteso e che, di conseguenza, quanto più siamo prossimi al raggiungimento di un razionale sfruttamento e di equi rapporti sociali, tanto più il limite può essere attenuato. Da ciò consegue che non mi sento di potere votare per un limite fisso prestabilito, ma per un limite ragionato in vista del fine, perchè questo limite condiziona la esecuzione dei provvedimenti.

L'articolo 44 della Costituzione non dice nemmeno se i sei ordini di provvedimenti devono essere simultanei (questa è logica ordinaria, non è logica giuridica). Io non credo, onorevoli colleghi, così come ha voluto farmi intendere l'onorevole Franchina, di violare la Costituzione, se non mi sento di accettare la idea di un limite fisso, costante, invariato.

FRANCHINA. Ho detto di più: violare la autonomia.

CALTABIANO. E perciò, Eccellenza, torno a dichiarare quello che ebbi occasione di dire durante la discussione generale, che sono per il limite in ordine ai fini, come sanzione, e non per il limite costante, che si concreta in misura politica prima ancora di essere una misura economica.

Vorrei chiarire, inoltre, che, quando l'articolo 44 della Costituzione parla di proprietà terriera, anche questo enunciato ha un significato definito e non astratto. Per proprietà terriera si intende, in termini catastali, la somma dei beni posseduti nell'ambito della

Regione e intestati in catasto ad una sola ditta, sia proprietario, sia utilista. Questo intende il catasto per proprietà terriera ed anche l'articolo 44 della Costituzione, che non è un articolo ideologico, ma è un articolo connesso alla nuova sistemazione catastale in Italia, e perciò anche in Sicilia; per cui noi dobbiamo trattarlo come si trattano le questioni scientifiche, economiche, catastali.

Signor Presidente, mi consenta di fare una digressione; io ritengo che sia letta e possibilmente trattata questa sera stessa la mozione da me presentata con carattere di urgenza e di cui io do ragione.

Abbiamo letto sui giornali che ieri sera è stata presentata dai deputati siciliani al Parlamento nazionale una interpellanza di urgenza al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per sapere: 1) se in considerazione della particolare concentrazione della proprietà terriera e della miserrima condizione in cui versano i lavoratori della terra in Sicilia, non intenda il Ministro, prima che altrove, dare immediata applicazione alla legge stralcio di riforma agraria nelle zone latifondistiche della Sicilia; 2) se non ritenga opportuno ed urgente, in conseguenza del disposto dell'articolo 14 dello Statuto della Regione, che ciò avvenga senza indugio, affinchè, in conseguenza di altre iniziative (le altre iniziative credo siano la legge di riforma che stiamo discutendo), non abbia alcun pregiudizio la riforma agraria deliberata dalla Costituente del popolo italiano.

PRESIDENTE. Darò in seguito lettura della mozione da lei presentata.

CALTABIANO. Non posso restare indifferente davanti a questa interpellanza che minaccia d'intralcio i nostri lavori.

PRESIDENTE. E' iscritto a parlare l'onorevole Taormina. Ne ha facoltà.

STARRABBA DI GIARDINELLI. Chiedo la chiusura della discussione.

TAORMINA. Io ero già scritto a parlare e, dopo di me, vi è anche l'onorevole Gugino.

PRESIDENTE. A norma del regolamento, la chiusura della discussione può essere chiesta in qualunque momento da cinque deputati, dalla Commissione o dal Governo.

STARRABBA DI GIARDINELLI. La richiesta è stata fatta dalla maggioranza della

Commissione ed è giusto che l'Assemblea si pronunci. (*Vivissime proteste a sinistra*)

TAORMINA. Avevo avuto la facoltà di parlare: non mi si può togliere la parola!

POTENZA. Questo è il punto chiave della discussione; dobbiamo discuterlo. Non c'è più riforma agraria senza questo limite.

CORTESE. Ma perchè questa premura di chiudere la discussione? Troppo sicuri, ormai, siete. E' scandaloso, tutto questo!

ADAMO IGNAZIO. E' scandaloso! E parlate ancora di democrazia! (*Vivaci commenti - Richiami del Presidente*)

RESTIVO, *Presidente della Regione*. Che parla, lei, di democrazia!

PRESIDENTE. E' stata chiesta la chiusura della discussione ed ho l'obbligo per regolamento di mettere ai voti questa richiesta, dando la parola ad uno in favore ed ad uno contro.

TAORMINA. Credo che la interpretazione...

STARRABBA DI GIARDINELLI. Parla a favore o parla contro? E' stata accolta la mia proposta.

PANTALEONE. L'onorevole Taormina era già alla tribuna!

CUFFARO. L'onorevole Taormina era alla tribuna ed ha diritto di parlare.

TAORMINA. Io ero già alla tribuna e non è consueto fare di questi cavilli.

CUFFARO. Colpi di mafia non se ne fanno qui dentro! I mafiosi andate a farli fuori!

STARRABBA DI GIARDINELLI. Qui è Lei mafioso; sappia che l'atteggiamento del mafioso è il suo!

CUFFARO. Mafioso è Lei, che vuole togliere la parola e vuole comandare qui dentro! (*Scambio di invettive tra l'onorevole Cuffaro e l'onorevole Starrabba di Giardinelli - Ripetuti richiami del Presidente - Intervento dei Questori*)

STARRABBA DI GIARDINELLI. La prego, onorevole Cuffaro, di non avere fatti personali con me, nel suo interesse!

MILAZZO, *Assessore all'agricoltura ed alle foreste*. L'onorevole Taormina aveva avuto fa-

coltà di parlare, ha acquistato il diritto di parlare.

AUSIELLO. Propongo una breve sospensione, di cinque minuti; l'atmosfera è riscaldata.

TAORMINA. Dopo che parlo io, onorevole Ausiello.

PRESIDENTE. Io devo mettere ai voti la proposta della Commissione: chi intende parlare a favore e chi contro? (*Animata discussione nell'Aula - Richiami del Presidente*)

GENTILE. Mi perdoni, signor Presidente, ma alla tribuna c'è l'onorevole Taormina: facciamo parlare l'onorevole Taormina e poi votiamo.

L'Assemblea desidera avere chiarito dalla Presidenza, prima di passare ai voti, se l'oratore che ha avuto facoltà di parlare, debba parlare o no.

CRISTALDI, *relatore di minoranza*. Tutti gli iscritti a parlare devono parlare; questa è la proposta della Commissione.

STARRABBA DI GIARDINELLI. Chiedo di parlare per fatto personale.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STARRABBA DI GIARDINELLI. Mi dispiace rilevare che molti colleghi non conoscano il regolamento. Preciso: a nome della maggioranza della Commissione io ho chiesto, come è prescritto dal regolamento, la chiusura delle iscrizioni a parlare, nè si può chiedere cosa diversa; quindi, tutti coloro che sono iscritti hanno il diritto di parlare. Questo dispone il regolamento; non si può chiedere una cosa diversa da questa. Mi rivolgo, quindi, al Presidente; non sono io che devo decidere.

POTENZA. Ci mancherebbe altro! Grazie, per questa sua autorizzazione benevola!

PANTALEONE. Voteremo questa proposta dopo che ha parlato l'onorevole Taormina.

PRESIDENTE. Allora è un'altra cosa; Ella aveva parlato di chiusura della discussione.

STARRABBA DI GIARDINELLI. Io? Non ne avevo il diritto. Io ho proposto la chiusura delle iscrizioni.

PRESIDENTE. Dopo che l'onorevole Starrabba di Giardinelli ha fatto la sua proposta,

altri deputati si sono iscritti a parlare, ad ogni modo, noi sappiamo quelli che si erano iscritti prima della proposta.

COLAJANNI POMPEO. Questa proposta non può essere presa in considerazione per ora, perchè l'onorevole Taormina era già alla tribuna.

STARRABBA DI GIARDINELLI. Ma non ha detto una parola.

COLAJANNI POMPEO. Che significa? Era già alla tribuna, anche se non ha potuto parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Taormina. Dopo il suo intervento, sarà posta ai voti la proposta di chiusura delle iscrizioni a parlare.

TAORMINA. Onorevoli colleghi, questo episodio ha dato una nota di amarezza alle mie brevi dichiarazioni, perchè si è tentato (e l'interpretazione tardiva della richiesta dell'onorevole Starrabba di Giardinelli è una riprova del tentativo fatto dalla maggioranza) di impedire inopinatamente che l'opposizione svolgesse i suoi compiti, adempisse ai suoi doveri.

MONASTERO. Dopo tre ore di discussione!

TAORMINA. Noi notiamo, signor Presidente, signori colleghi, la intolleranza della maggioranza all'iniziativa dell'opposizione di rimettere in discussione alcuni argomenti che hanno caratterizzato la prima parte dei nostri lavori durante la discussione generale. Noi notiamo che questa intolleranza non ha ragione di essere, perchè dovrete rammentare, signori della maggioranza, come l'ordine del giorno, da noi votato in occasione del passaggio all'esame degli articoli, avesse una sua caratteristica, una sua distinzione di grande significato politico. Infatti, attraverso gli argomenti svolti in sede di dichiarazioni di voto attraverso alcuni interventi ed alcune premesse di uomini della maggioranza, si era determinata in noi la speranza e l'ottimismo infondato ed inguaribile, di cui noi soffriamo, che la discussione degli articoli potesse far compenetrare la maggioranza delle esigenze della riforma agraria, che secondo noi, non sono affatto appagate dal progetto governativo.

Non dirò, ancora una volta, degli articoli della Costituzione che sarebbero stati violati

e che sono stati violati; ma accennerò al tentativo della maggioranza di violare lo spirito animatore della Costituzione, le caratteristiche della Costituzione, la quale, seguendo lo statuto albertino, è appunto orientata a sostituire al concetto tradizionale della democrazia politica un orientamento alla democrazia sociale, cioè qualche cosa che porti il progresso alle classi lavoratrici sul piano della legalità, sul piano dell'azione, nell'orbita delle leggi costituzionali. Questa violazione ha una importanza sociale e politica enorme e ancora oggi, malgrado i tentativi di intolleranza manifestatisi, noi nutriamo la speranza — forse non tanto la fiducia — che l'emendamento proposto dai deputati dell'opposizione possa essere serenamente discusso e valutato e. speriamo ancora una volta, approvato.

Volevo, e già ho finito, accennare alle argomentazioni che ha svolto l'onorevole Alessi poche ore fa, rifacendosi alla sua tesi (svolta durante la discussione generale) circa la nostra impossibilità di legiferare innovando il sistema giuridico della proprietà ed il nostro obbligo di rimanere nell'ambito della legge nazionale. Io penso — e mi pare che non possa essere messo in dubbio — che lo Statuto della Regione siciliana rappresenti semplicemente un limite all'attività legislativa, nel senso di impedire che la sistemazione dei rapporti in materia di riforma agraria possa essere peggiore per i contadini che non nella restante parte d'Italia. Il « senza pregiudizio », contenuto nell'articolo 14 del nostro Statuto, mi pare che abbia una importanza notevole: è una affermazione di cautela; in sostanza, questo « senza pregiudizio » deve impedire che i farisei dell'autonomia, attraverso lo strumento dell'autonomia, non confessandolo, ma dimostrandolo in mille modi con il loro atteggiamento, possano creare una valida difesa dei loro interessi. Questo non era nell'intenzione di coloro che formularono, elaborarono ed approvarono lo Statuto regionale, non è nella lettera dello Statuto.

Pertanto, non può assolutamente dubitarsi che noi dobbiamo tener presente un solo limite, quello che cioè che impedisce alla nostra Regione, all'Assemblea regionale, alla maggioranza di questa Assemblea, una sistematica legislativa che sia inferiore a quella nazionale.

PRESIDENTE. Devo ora porre ai voti la chiusura delle iscrizioni a parlare proposta

dalla maggioranza della Commissione. Devo avvertire che, dopo la presentazione di tale proposta, si sono iscritti a parlare gli onorevoli Nicastro, Potenza, Colajanni Pompeo e Di Cara; prima, non v'era iscritto che l'onorevole Gugino.

COLAJANNI POMPEO. Chiedo di parlare per mozione d'ordine.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COLAJANNI POMPEO. Signor Presidente, la chiusura delle iscrizioni è stata chiesta irrisolvemente, perchè già l'onorevole Taormina era alla tribuna. Pertanto, le nostre iscrizioni sono valide.

PRESIDENTE. No; soltanto quella dell'onorevole Gugino, perchè l'onorevole Gugino era già iscritto quando è stata fatta la richiesta.

COLAJANNI POMPEO. Ma la richiesta deve essere ora ripetuta.

PRESIDENTE. La prego di non insistere; il deputato segretario può attestare che è come le ho detto.

COLAJANNI POMPEO. Noi non possiamo conferire validità ad una richiesta che è stata presentata in modo irrituale.

PRESIDENTE. Perchè irrituale?

COLAJANNI POMPEO. Tanto era irrituale che noi soltanto ora ne possiamo discutere, perchè è stata riproposta.

PRESIDENTE. Era stata proposta già una prima volta.

COLAJANNI POMPEO. Noi ora la stiamo discutendo, ed io penso che, se la maggioranza dell'Assemblea ha un minimo di sensibilità democratica, non vorrà, con un colpo di forza, con un atto di maggioranza, strozzare la discussione sul problema più importante e sostanziale ai fini di una seria riforma agraria. Comunque, noi ci siamo iscritti a parlare quando non c'era praticamente, sostanzialmente ed anche dal punto di vista formale, una proposta dell'onorevole Starrabba di Giardinelli.

FRANCHINA. Può fare un deputato una richiesta quando un altro oratore è alla tribuna?

PRESIDENTE. Non si è mai chiusa la bocca a nessuno; si è lasciata sempre libertà di parola a tutti e mi è stato rimproverato — ed io ne sono orgoglioso — di avere dato la parola a tutti. Questa è la verità! (*Animati commentati a sinistra*)

Voci dalla sinistra: Bene! Ne prendiamo atto!

COLAJANNI POMPEO. Bene lei ha fatto a respingere il rimprovero, come male hanno fatto coloro che sono venuti da lei per farle un rimprovero in questo senso e non hanno avuto il coraggio di prendere posizione dalla tribuna.

DI CARA. Signor Presidente, chi lo ha rimproverato di averci dato la parola?

ADAMO IGNAZIO. Chiediamo qualche precisazione al riguardo!

PRESIDENTE. Io ho rispettato il vostro diritto. Vi chiedo di acquietarvi alla mia decisione. Io ho la febbre a 38,2 e sono venuto qui per la riforma agraria. Parliamo chiaro!

FRANCHINA. Noi le auguriamo una pronta guarigione, ma riteniamo che la febbre non sia un argomento per strozzare la discussione!

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, acquietevi al mio giudizio, che è un giudizio equo, un giudizio giusto.

Devo porre ai voti la chiusura delle iscrizioni a parlare, facendo salvo il diritto di parlare all'onorevole Gugino, che si era iscritto prima che gli fosse avanzata la proposta di chiusura.

POTENZA. Gli ordini di Borsellino Castellana e di Starrabba di Giardinelli qui non valgono!

COLAJANNI POMPEO. Vogliamo vedere uno per uno in faccia coloro che sono al seguito e al servizio dell'onorevole Starrabba di Giardinelli!

STARRABBA DI GIARDINELLI. Io ho il diritto di fare tutte le proposte che voglio e di rimettermi al giudizio dell'Assemblea!

COLAJANNI POMPEO. Lei si rimette al giudizio dell'Assemblea perchè ha la maggioranza in tasca, caro Starrabba di Giardinelli, perchè crede di potere strozzare così la discussione!

STARRABBA DI GIARDINELLI. Vuol dire che so fare meglio di lei; sostengo cose giuste!

COLAJANNI POMPEO. Siete veramente una classe ormai bandita!

MILAZZO, *Assessore all'agricoltura ed alle foreste*. Ogni qual volta ci si avvicina alla conclusione, si creano impedimenti!

CRISTALDI, *relatore di minoranza*. Chiedo di parlare, per mozione d'ordine.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRISTALDI, *relatore di minoranza*. Riten-
go che la questione possa essere risolta con equità in questi termini: a parte la questione della votazione sulla chiusura o meno delle iscrizioni a parlare, non c'è dubbio che chi ha firmato un emendamento ha diritto di parlare sull'emendamento stesso.

COLAJANNI POMPEO. Qui si vuole fare ostruzionismo alla sostanza della riforma agraria!

FRANCHINA. Non solo avete la maggioranza...

RESTIVO, *Presidente della Regione*. Chiedo di parlare, per mozione d'ordine.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RESTIVO, *Presidente della Regione*. La preoccupazione generale e, vorrei aggiungere, comune dell'Assemblea è quella di seguire un ordine di lavori che ci consenta di discutere ampiamente sui vari argomenti, e, nello stesso tempo, di espletare quelli che sono i compiti fondamentali assegnati costituzionalmente a questa Assemblea. Questa è una preoccupazione che può essere alla base delle varie richieste, a prescindere da un processo alle intenzioni, che ci porterebbe fuori strada. Sotto questo riflesso ed in base a questa, che è, credo, l'unica tesi che può sostanziare le varie proposte che sono state fatte, io riterrei opportuno che il signor Presidente, prima di mettere ai voti questa proposta di chiusura delle iscrizioni, sospenda la seduta per cinque minuti e, possibilmente, convochi nel suo Gabinetto i Capi-gruppo per decidere sullo ordine del giorno dei lavori.

POTENZA. Chiedo di parlare su questa richiesta di sospensione.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POTENZA. Parlo a titolo personale, perchè non ho avuto il tempo di consultarmi con i miei colleghi di Gruppo; ma credo di interpretare la coscienza democratica di tutti i deputati dell'Assemblea, opponendomi decisamente alla richiesta del Presidente della Regione, che può essere determinata da buon intenzioni, ma che, in tutti i casi, toglie...

RESTIVO, *Presidente della Regione*. «Può essere»!

POTENZA. Dico così per non escludere la buona intenzione; quindi, mi pare che lei non abbia ragione di dolersene.

Mi oppongo, dicevo, alla richiesta del Presidente della Regione, perchè ritengo che, comunque, essa, obiettivamente, viene a privare l'Assemblea di un suo diritto.

RESTIVO, *Presidente della Regione*. Affatto. L'Assemblea voterà, ma dopo una sospensiva che consentirà di illustrare gli aspetti fondamentali della richiesta. La sua iniziativa non è felice.

POTENZA. Al punto in cui siamo, la richiesta di sospensiva può essere votata con il rispetto delle attuali iscrizioni a parlare.

C'è, poi, da fare un rilievo politico: l'accortezza, nota e riconosciuta, del Presidente della Regione vuole correggere una grossolana gaffe della parte più reazionaria dell'Assemblea, che ha tentato, perdendo la testa come spesso le avviene, di strozzare la discussione nel suo punto più critico. Questo è quello che volevo dire.

RESTIVO, *Presidente della Regione*. E' nei poteri del Presidente di sospendere la seduta.

MONTALBANO, *relatore di minoranza*. Signor Presidente, la Commissione propone addirittura, e su questo siamo tutti d'accordo, di rinviare, dopo la riunione dei Capi-gruppo, la discussione a domani.

COLAJANNI POMPEO. Si vuole fare la legge di Volpe e Pignatone!

PRESIDENTE. La seduta è sospesa.

(La seduta, sospesa alle ore 21,10, è ripresa alle ore 21,40).

PRESIDENTE. Nella riunione dei Capi-gruppo, testè tenutasi nel mio ufficio, si è stabilito che hanno diritto alla parola tutti i deputati iscritti, in quanto la richiesta dello

onorevole Starrabba di Giardinelli è stata avanzata quando già l'onorevole Taormina aveva ottenuto la facoltà di parlare. La preghiera che rivolgo a tutti i deputati è di non discutere argomenti già trattati. Peraltro, credetemi, io, che sono stato per tanti anni oratore nelle aule giudiziarie, so benissimo che, quando si ripetono le parole degli altri, si fa una pessima figura. (*Commenti*)

E' iscritto a parlare l'onorevole Gugino. Ne ha facoltà.

GUGINO. Onorevoli colleghi, parlerò molto brevemente; terrò presente la raccomandazione del signor Presidente di non soffermarmi sull'esame di argomenti già trattati. Ridurrò il mio intervento a poche osservazioni di carattere generale, che ritengo non del tutto superflue. La questione, posta in discussione, cioè se debbasi oppure no introdurre un limite permanente all'estensione superficiale della proprietà terriera di dominio privato, è di interesse fondamentale per la definitiva elaborazione del disegno di legge in esame; essa dovrebbe costituire lo argomento centrale del nostro dibattito. Sono del parere che sarà possibile attuare in Sicilia una vera riforma agraria solo nel caso in cui venga imposto un limite effettivo, permanente, riferito alla superficie, al diritto dei privati di possedere fondi rustici. L'introduzione di tale limite trova ampia giustificazione in un complesso di motivi di ordine economico e sociale; accennerò soltanto a quelli di maggiore rilievo. Innanzi tutto, appare manifesta l'esigenza di spezzare il monopolio fondiario che, al pari di tutti i monopoli, è di ostacolo ad ogni progresso tecnico: si impone, inoltre, la necessità di sottrarre il fenomeno della produzione agricola alla iniziativa e all'interesse egoistico dei grandi proprietari, per inquadrare tale fenomeno in quello assai più ampio dell'interesse delle grandi masse contadine; è quanto mai opportuno limitare il potere politico dei proprietari latifondisti, strettamente connesso col loro potere economico; bisogna, infine, risolvere il problema sociale di rendere meno precario il possesso della terra al maggiore numero possibile di contadini privi di terra.

La proprietà fondiaria non può essere considerata come un bene individuale; il diritto di proprietà deve necessariamente essere soggetto a vincoli, ogni qualvolta esso leda lo interesse pubblico, inteso nel più ampio e profondo significato di interesse collettivo. Nelle

epoche remote, il diritto di proprietà fu considerato come assoluto, il più esteso tra tutti i diritti; esso non comprendeva alcuna limitazione se non quella necessaria onde consentire ad altri l'esercizio del medesimo diritto. Le esigenze, però, della vita moderna hanno imposto, in tempi più recenti, in quasi tutti i paesi, più o meno profonde modificazioni al diritto di proprietà. E' soprattutto l'interesse pubblico quello che domina ed impone limiti ed oneri alla proprietà, in particolare alla proprietà terriera privata. Il limite all'estensione superficiale di quest'ultima proprietà è quello che offre maggiore garanzia di applicabilità nell'attuazione di qualsiasi progetto di riforma agraria. Con una tale riforma si dovrebbero conseguire sia scopi produttivistici che una più equa regolazione dei rapporti tra proprietari e lavoratori agricoli. Ciò è specificatamente riconosciuto dalla nostra Costituzione che, nell'articolo 44, così precisa: «Al fine di conseguire un razionale sfruttamento del suolo, (scopo produttivistico) e di stabilire equi rapporti sociali (scopo essenzialmente umano) la legge impone obblighi e vincoli alla proprietà terriera privata, fissa limiti alla sua estensione, secondo le ragioni e le zone agrarie, etc. etc.». Scopo, dunque, della riforma agraria in Sicilia dovrebbe essere quello di realizzare una maggiore produzione agricola congiunta ad un graduale miglioramento dei rapporti sociali. Il fine sociale della riforma, secondo il mio parere, è quello preminente; questo fine dovrebbe apparire come concretamente realizzabile con l'attuazione del disegno di legge in discussione.

E' stato già rilevato da altri oratori che mi hanno preceduto, che la legge dovrebbe imporre non un limite, ma più limiti. Ciò appare evidente, poichè il limite all'estensione superficiale dei terreni dei grandi proprietari fondiari non può essere fissato in misura univoca, per tutte le zone agrarie. Il territorio della nostra Isola ha caratteri variabili per condizioni geo-agronomiche locali; il limite da assegnare alla superficie dovrebbe, dunque, essere diverso secondo l'altitudine, la natura dei terreni, il tipo degli ordinamenti colturali, il grado di intensità della produzione agricola, il regime della proprietà fondiaria, etc. etc.. Così, per esempio, il limite dovrebbe essere più elevato per i terreni di montagna, più ridotto per quelli di pianura. Analogamente, un terreno destinato a pascolo non dovrebbe es-

sere sottoposto allo stesso limite di un terreno investito a colture ortive o specializzate da frutto; un terreno non suscettibile di coltura intensiva non dovrebbe essere soggetto allo stesso limite di un terreno ulteriormente migliorabile. Infine, il limite da assegnare in una determinata zona dovrebbe dipendere dalla maggiore o minore concentrazione della grande proprietà terriera in rapporto alla maggiore o minore percentuale di contadini che, nella stessa zona, aspirano al loro insediamento stabile sulla terra.

E', pertanto, da rilevare che il disegno di legge in discussione rispecchia sostanzialmente il programma legislativo del Governo centrale, in ordine alla riforma agraria; però, se si tiene conto di alcune particolari disposizioni in esso contenute, si riconosce facilmente che il progetto regionale, in relazione agli interessi delle masse lavoratrici, costituisce un regresso rispetto al disegno di legge stralcio. L'onorevole Germani, relatore di maggioranza a quest'ultimo disegno di legge, dice nella sua relazione: « La superficie è elemento troppo vario e di così diverso valore perchè, di fronte a varietà di situazioni, possa prendersi, da sola, a base dell'espropriazione; ne deriverebbero risulati comparativamente discordi ». E' alquanto strano che un limite certo, avente carattere geometrico, inequivocabile, come quello che è riferito alla superficie, possa apparire all'onorevole Germani elemento vario ed incerto, così da non poterlo assumere come base per l'attuazione della riforma agraria. Il reddito dominicale, invece, che costituisce un elemento di per sé dubbio in relazione allo stato attuale del nostro catasto, sia per l'antiquato classamento che per difetto di aggiornamento delle colture, è stato considerato, in sede nazionale e regionale, come elemento di indiscusso valore intrinseco. Non si è, inoltre, tenuto conto che tale elemento non è sempre un indice adeguato della natura dei terreni e della loro capacità produttiva; esistono, infatti, sensibili sperequazioni tra il reddito reale e quello calcolato, tra il reddito riferito ad un tipo di ordinamento fondiario e quello riferito ad un tipo diverso, etc. etc.. Ciò nonostante, il complesso meccanismo della riforma agraria in discussione è stato fondato sulla valutazione del reddito dominicale complessivo riferito a ciascun grande proprietario. Sono, invece, di avviso, come ho già detto poc'anzi, che il limite alla proprietà terriera privata debba es-

sere imposto in funzione dell'utilizzazione sociale della proprietà stessa. Senza l'introduzione di un limite superficiale ogni provvedimento legislativo, per quanto ben congegnato, non avrà che scarsissimi effetti pratici. Il dilemma, che a questo punto si presenta spontaneo, è il seguente: o si vuole conseguire effettivamente una perequazione nella distribuzione della terra, al fine di realizzare una maggiore giustizia sociale, oppure si vuole nascondere il proposito di non attuare una vera e propria riforma agraria. Ritengo, però, che sia preferibile, in questo secondo caso, che si esprima apertamente il proprio intendimento, onde evitare, nella categoria interessata, fallaci illusioni, che potranno determinare uno stato pericoloso di attesa. Vi sono, in Sicilia, centinaia di migliaia di contadini privi di terra, che attendono ansiosamente una più equa distribuzione della proprietà terriera; questa attesa non dovrebbe restare delusa.

Debbo, intanto, osservare, onorevoli colleghi, che con l'applicazione delle norme fissate, sia nel disegno di legge stralcio in sede nazionale che in quello regionale, non si impone alcun limite né al reddito imponibile né all'estensione superficiale della proprietà terriera privata. Fatta l'espropriazione con l'applicazione della tabella delle percentuali di conferimento, riferite agli scaglioni di reddito imponibile, la proprietà terriera restante ad ogni grande proprietario potrà essere gravata di un reddito imponibile superiore a qualsiasi reddito comunque elevato, fissato ad arbitrio. Da qui appare manifesta l'assenza di qualsiasi limite al reddito imponibile. In sostanza, con l'applicazione della legge in esame, si verrebbe ad operare una semplice riduzione della estensione della grande proprietà terriera di dominio privato, non già una limitazione di tale proprietà, in violazione con quanto è disposto dall'articolo 44 della nostra Costituzione. Nella relazione del Governo regionale al disegno di legge di cui ci occupiamo, è sostanzialmente detto che occorre fissare un limite al valore economico della proprietà terriera e che tale valore economico risulta definito dal reddito dominicale complessivo. In realtà un tale limite non è stato fissato. La varietà delle condizioni agrologiche e della struttura economico-agraria dei terreni della Sicilia, dei tipi di ordinamenti culturali, del grado di applicazioni tecniche, dei metodi di conduzione, impedirebbe, secondo quanto è stato affermato dal Governo e dalla maggioranza, l'intro-

duzione di un limite all'estensione superficiale della proprietà terriera. Pur ammettendo, per comodità di ragionamento, una tale impostazione del problema in discussione, è da rilevare che nelle zone ove predomina la granne proprietà latifondistica, gli ordinamenti colturali, i metodi di conduzione, hanno carattere di particolare uniformità: le applicazioni tecniche sono addirittura irrilevanti. In altri termini, le proprietà latifondistiche, generalmente tenute a pascolo od a coltura estensiva, in cui si pratica una economia assai arretrata, con l'uso di mezzi quasi rudimentali, generalmente concesse a mezzadria, hanno caratteri comuni specifici, intrinseci, ben definiti. Il valore economico di tali proprietà dipende, quasi esclusivamente, dalla loro estensione superficiale. Assegnare, dunque, un limite al reddito imponibile complessivo attribuito alle proprietà latifondistiche, equivale, sostanzialmente, a fissare un limite alla loro estensione. Pur mantenendo, dunque, immutato l'indirizzo legislativo del Governo regionale, riterrei opportuno che si accettasse, per una più sollecita e sicura applicazione della legge, l'emendamento presentato dall'onorevole Alessi, col quale si introduce il limite permanente all'estensione superficiale delle proprietà latifondistiche, al fine di avviare il problema della redenzione del latifondo, che è certamente il problema centrale per la nostra economia agricola, verso la sua naturale e più diretta soluzione. Imponendo un tale limite, potranno rendersi disponibili per l'assegnazione ai contadini, specie nelle zone interne dell'Isola, vaste estensioni di terreno. Soltanto allora sarà possibile provvedere, su larga scala, alla formazione di nuove piccole proprietà coltivatrici, laddove oggi esiste il latifondo, con le sue ben note caratteristiche secolari di miseria e desolazione.

La formazione di nuove piccole proprietà, previa l'esecuzione, da parte dello Stato, delle opere necessarie per rendere possibile lo sviluppo di tali proprietà (strade, acquedotti, etc.), è una necessità di ordine sociale, ove si tenga conto dell'alta percentuale di contadini privi di terra in Sicilia; percentuale, che, nella nostra Isola, è molto più elevata che nelle altre regioni d'Italia. Appare, dunque, manifesta la necessità, già riconosciuta da elementi della maggioranza, di introdurre un limite al diritto dei privati di possedere fondi rustici nelle zone latifondistiche; tale limite dovreb-

be essere riferito alla superficie e subordinatamente, per i terreni di alto potenziale produttivo, al reddito imponibile. Se tale limite non fosse introdotto, il disegno di legge in discussione, qualora venisse approvato, sarebbe del tutto inefficace. La riforma agraria proposta dal Governo regionale avrebbe il carattere di una pseudo riforma, di una falsa riforma. E' stata, infatti, proposta l'esclusione dal computo, sia del reddito dominicale complessivo che del reddito medio unitario, dei terreni classificati in catasto come agrumeti e dei terreni irrigui fino alla concorrenza di 120mila lire, nonché dei terreni a coltura arborea esclusiva fino alla concorrenza di 80mila lire; con tale esclusione, l'estensione complessiva dei terreni disponibili per l'assegnazione ai contadini sarà pressoché irrilevante. L'Assessore onorevole Milazzo ha testé insistito nel sostenere che, con l'applicazione del disegno di legge in discussione, saranno disponibili in Sicilia, al fine predetto, circa 150mila ettari. E' questa una cifra ipotetica; non è stato indicato alcun procedimento in base al quale sia possibile giustificare una tale previsione. In un mio precedente intervento, sulla scorta di dati statistici forniti dall'Istituto nazionale di economia agraria (I.N.E.A.) relativi alla distribuzione della proprietà fondiaria, pubblicati nel volume riguardante la Sicilia, sono pervenuto alla conclusione che i terreni che saranno disponibili con l'applicazione del progetto di riforma agraria presentato dal Governo regionale, potranno avere una estensione complessiva non superiore a 30mila ettari. Nel caso, invece, in cui dovesse essere imposto un limite, per esempio di 100 ettari, all'estensione dei terreni a coltura estensiva nelle zone ad economia latifondistica, potranno essere conferiti in Sicilia i 150mila ettari previsti dall'onorevole Milazzo, e forse anche un'estensione maggiore. Bisognerà, beninteso, in questo caso, impedire, con l'introduzione di un opportuno emendamento, che prima dell'applicazione della legge si verifichino evasioni con affrettate alienazioni di terreni che dovrebbero essere soggetti a conferimento.

Debbo, infine, ricordare, onorevoli colleghi, che il passaggio all'esame degli articoli del disegno di legge in discussione fu approvato dai deputati del Blocco del popolo sotto l'esplicita riserva di approvare la legge nel suo complesso solo nel caso in cui, con la successiva elaborazione dei vari articoli, si desse al pro-

getto stesso un contenuto strettamente costituzionale. Se, invece, dovessero rimanere inalterate le violazioni sia dell'articolo 44 della Costituzione, che dell'articolo 14 dello Statuto della nostra Regione, i deputati del Blocco del popolo, voteranno contro l'approvazione del disegno di legge.

Circa il carattere incostituzionale del disegno di legge in esame, così come è stato elaborato dalla Commissione, è da osservare che nell'articolo 1 della nostra Costituzione è detto espressamente: « L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro ». Se questo disegno di legge, senza ulteriori modifiche, fosse approvato da questa Assemblea, in Sicilia resterebbe immutato il monopolio terriero, monopolio iniquo ed oppressivo, fondato sullo sfruttamento delle masse contadine. Non il lavoro, ma i privilegi dei grandi proprietari fondiari avrebbero, come per il passato, importanza prevalente nelle campagne; il dominio politico ed economico di tali proprietari continuerebbe ad esercitarsi indisturbato. La Sicilia, in tal caso, sarebbe destinata a rimanere nello stato di arretratezza in cui oggi si trova, nonostante la conquista dell'autonomia che, quale strumento di progresso e di elevazione sociale, dovrebbe garantire una maggiore giustizia al popolo siciliano. *(Vivi applausi dai banchi di sinistra)*

PRESIDENTE. E' iscritto a parlare l'onorevole Nicastro. Ne ha facoltà.

AUSIELLO. Perché non rimandiamo a domani?

NICASTRO. Io prima di iniziare a parlare, chiedo che venga sospesa la discussione per mezz'ora od un'ora, perchè sia dato tempo ai deputati che non risiedono a Palermo di andare a cenare, onde poter riprendere la discussione dopo. Io sono abituato ad essere puntuale, sono venuto alle sedici e sono già le ventidue.

VERDUCCI PAOLA. Sospendere per una ora, no.

NICASTRO. Allora rinviando a domani. Non è la prima volta che sono costretto a par-

lare in momenti in cui l'Assemblea non è presente. Signor Presidente, è dalle ore sedici che sono qui.

FRANCHINA. Sospendiamo per mezz'ora o tre quarti d'ora.

PRESIDENTE. Noi, altre volte, siamo stati qui fino alle quattro di mattina!

FRANCHINA. Ma si è sospesa la seduta dalle 20 alle 22 e poi si è continuato.

CRISTALDI, *relatore di minoranza*. Propongo che parli l'onorevole Nicastro e che poi si sospenda la seduta.

NICASTRO. Allora rimandiamo addirittura a domani. Io propongo che si prosegua la discussione domani.

DI CARA. Mettiamo ai voti la proposta di un'ora di sospensione per andare a cenare..

MONTALBANO, *relatore di minoranza*. Mi associo alla proposta dell'onorevole Cristaldi.

VERDUCCI PAOLA. Dopo che avrà parlato l'onorevole Nicastro, si sospenderà la seduta.

FRANCHINA. L'onorevole Nicastro ha intenzione di parlare per due ore, ma fra l'altro sta poco bene e, quindi, chiede che si tolga la seduta e si prosegua la discussione nella seduta di domani.

PRESIDENTE. Allora il seguito della discussione è rinviato alla seduta successiva. La seduta è rinviata a domani, alle ore 9.30, con lo stesso ordine del giorno.

La seduta è tolta alle ore 22,10.

DALLA DIREZIONE DEI RESOCONTI

Il Direttore

Dott. Giovanni Morello

Arti Grafiche A. RENNA - Palermo

ALLEGATO.

Risposte scritte ad interrogazioni.

BOSCO. — *All'Assessore alla pubblica istruzione.* — « Per conoscere:

1) se l'ordinanza da lui emanata il 12 luglio 1950 e portante il n. 8038, riguardante gli incarichi di direttore didattico per l'anno scolastico 1950-51, sia stata concordata col Sindacato regionale della scuola elementare;

2) particolarmente, per quali motivi l'ordinanza suddetta venne modificata con la successiva del 29 luglio 1950, n. 8565, la quale ne sovverte i principî ispiratori;

3) infine, come mai nelle graduatorie degli aspiranti ad incarichi direttivi, già compilate dai provveditori agli studi per l'imminente anno scolastico, figurino titolari di ruolo di province diverse; il che è in aperto contrasto con la disposizione dell'art. 1 del D. L. 4 giugno 1944, n. 158, che tassativamente prescrive: « Quando un circolo di direzione didattica sia temporaneamente privo di titolare, il provveditore agli studi ne affida la supplenza ad un maestro titolare della provincia preferibilmente abilitato alla direzione didattica, che egli ritenga più idoneo. » (1102) (*Annunziata l'11 settembre 1950*)

RISPOSTA. — « E' costume dell'Assessorato per la pubblica istruzione, prima di adottare i provvedimenti di maggior rilievo, invitare i rappresentanti sindacali della classe magistrale per aver conoscenza dei desiderata della classe suddetta.

Evidentemente, tale invito non impegna nè può impegnare l'accoglimento *in toto* dei desiderata della classe magistrale, perchè è chiaro che le esigenze di quest'ultima debbono essere temperate alle necessità del servizio ed agli interessi della scuola.

Il Segretario del Sindacato regionale è stato invitato a far conoscere le richieste dei maestri siciliani anche in merito al conferimento degli incarichi direttivi ed ispettivi.

La circolare di cui alla interrogazione, pertanto, è stata emanata dopo aver sentito il pensiero dei maestri, ma non può dirsi diver-

sa di quella « concordata » con i rappresentanti sindacali della classe magistrale, perchè molti desiderata dei rappresentanti son stati accolti e soli pochi altri non è stato possibile includere nella circolare. D'altronde, si ripete, l'Amministrazione, per le sue necessità di ordine generale, deve assolvere il suo compito libera da ogni ipoteca che possa menomare la sua funzione ed i suoi fini.

L'ordinanza assessoriale n. 8038 del 12 luglio 1950 è stata chiarita con la successiva n. 8565 del 29 luglio 1950 per accogliere esigenze generali prospettate da un sindacato provinciale.

Nel silenzio dell'ordinanza sugli incarichi direttivi ed ispettivi — cosa del resto avvenuta anche negli anni precedenti — i provveditori agli studi ben hanno interpretato che non esiste un divieto di comprendere nella graduatoria per detti incarichi anche insegnanti titolare di province diverse.

Il contrasto ravvisato dall'onorevole interrogante tra quanto esposto nel periodo precedente ed il disposto dell'art. 1 del D.L. 4 giugno 1944, n. 158, non sussiste, in quanto detto articolo si riferisce alle direzioni didattiche temporaneamente prive di titolari e, non di conseguenza, alle direzioni che del titolare mancano per l'intero anno scolastico, per le quali, pertanto, può provvedersi nella maniera adottata dai provveditori agli studi. » (19 ottobre 1950)

L'Assessore
ROMANO GIUSEPPE.

CASTIGLIONE - CUSUMANO GELOSO - AIELLO. — *Al Presidente della Regione.* — « Per conoscere se non crede opportuno intervenire presso i dirigenti della U.S.P. (Unione sportiva Palermo) perchè concedano lo sconto praticato in tutta Italia a favore dei lavoratori iscritti all'E.N.A.L. sull'ingresso al Campo sportivo. » (1117) (*Annunziata il 26 settembre 1950*)

RISPOSTA. — Si comunica che, a seguito dell'interessamento svolto presso l'Unione sportiva Palermo, detta Società ha assicurato di avere disposto in favore dell'E.N.A.L. la concessione di n. 200 biglietti ridotti di gradinata a partire dalla gara col Novara del 15 ottobre scorso e con la riduzione di lire 100 a bi-

glietto sul prezzo intero.

Con l'occasione l'Unione sportiva Palermo ha fatto presente che le vecchie riduzioni E.N.A.L. non vengono più praticate dalle Società sportive di serie A. » (20 ottobre 1950)

Il Presidente della Regione.

RESTIVO.